

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 APRILE 1949

CCXXIII.

SEDUTA DI VENERDÌ 29 APRILE 1949

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CHIOSTERGI

INDI

DEL PRESIDENTE GRONCHI

INDICE

	PAG.		PAG.
Congedi:		Risultato della votazione segreta:	
PRESIDENTE	8238	PRESIDENTE	8272
Domanda di autorizzazione a procedere <i>(Annunzio):</i>		Proposta di legge dei deputati D'Ambrosio e altri <i>(Discussione):</i>	
PRESIDENTE	8238	Indennità di studio e di carica ai Provveditori agli studi. (442).	8239
Decreti registrati con riserva <i>(Annunzio):</i>		PRESIDENTE	8239
PRESIDENTE	8238	RESCIGNO	8239, 8243
Disegni di legge <i>(Deferimento a Commissioni in sede legislativa):</i>		LOZZA	8242
PRESIDENTE	8238	D'AMBROSIO, <i>Relatore</i>	8242
Votazione segreta dei disegni di legge:		VENDITTI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	8242, 8243
Concessione, da parte dello Stato, di un contributo di lire un miliardo ad integrazione del fondo nazionale per il soccorso invernale, per l'anno finanziario 1948-49. (391).	8238	MARTINO GAETANO, <i>Presidente della Commissione</i>	8243
Modificazioni alle leggi in materia di imposta sulle concessioni e sulle donazioni. <i>(Approvato dal Senato)</i> . (411).	8238	Proposta di legge dei deputati D'Ambrosio e altri <i>(Discussione):</i>	
Concessione all'Ente per la distribuzione dei soccorsi in Italia (E. N. D. S. I.) di un contributo a carico dello Stato di lire 650.000.000. (392).	8238	Proroga del termine per il bando dei concorsi universitari. (457).	8244
e delle proposte di legge:		PRESIDENTE	8244
Scappini ed altri: Proroga dei contratti agrari. (345).	8238	D'AMBROSIO, <i>Relatore</i>	8244
Bonomi ed altri: Proroga dei contratti di affitto di fondi rustici, di mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione. (365).	8238	VENDITTI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	8244
PRESIDENTE	8238	Disegno di legge <i>(Seguito della discussione):</i>	
Chiusura della votazione segreta:		Norme in materia di revisione di canoni enfiteutici e di affrancazione. (217).	8244
PRESIDENTE	8252	PRESIDENTE	8244, 8254, 8262, 8264, 8272
		GRASSI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	8244, 8254, 8255, 8256, 8257, 8258, 8259, 8264, 8265, 8266, 8268, 8270
		GRIFONE, <i>Relatore di minoranza</i>	8246, 8255, 8261, 8264
		PAOLUCCI	8251, 8255, 8257, 8259, 8262, 8264, 8265, 8271
		ROCCHETTI, <i>Relatore per la maggioranza</i>	8253, 8255, 8256, 8257, 8258, 8259, 8262, 8265, 8266, 8268, 8272
		GULLO	8254, 8255, 8256
		PERLINGIERI	8257, 8262, 8268, 8269
		BONOMI	8258

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 APRILE 1949

	PAG.
CAPALOZZA	8258, 8259, 8266, 8269
FERRANDI	8260, 8262
GUI	8262
CORBINO	8264
GERMANI	8265, 8267
LECCISO	8266
GORINI	8269
DOMINEDÒ	8270
Disegno di legge (Deferimento a Commissione speciale):	
PRESIDENTE	8274
Proposta di legge di iniziativa parlamentare (Deferimento a Commissione in sede legislativa):	
PRESIDENTE	8274
Proposte di legge di iniziativa parlamentare (Annunzio):	
PRESIDENTE	8274
Interrogazioni e interpellanze (Annunzio):	
PRESIDENTE	8275, 8278
DE MARTINO CARMINE	8278

La seduta comincia alle 16.

MAZZA, *Segretario ff.*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera che hanno chiesto congedo i deputati Bettiol Giuseppe, Caronia, Giammarco, Lo Giudice, Migliori, Nitti, Perrone Capano, Veronesi, Tupini e Pietrosanti.
(Sono concessi).

Annunzio di domanda di autorizzazione a procedere.

PRESIDENTE. Il Ministro di grazia e giustizia ha trasmesso una domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Corona Achille per il reato di cui all'articolo 595 del Codice penale, in relazione all'articolo 57 dello stesso Codice (*diffamazione a mezzo della stampa*), (Doc. II, n. 94).
Sarà inviata alla Commissione competente.

Annunzio di decreti registrati con riserva.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Corte dei conti ha trasmesso gli elenchi delle registrazioni eseguite con ri-

serva nella prima e seconda quindicina del mese di gennaio, nella prima e seconda quindicina del mese di febbraio, nella prima e seconda quindicina del mese di marzo, nella prima quindicina del mese di aprile 1949 (Doc. III, n. 4).

Saranno inviati alle Commissioni competenti.

Deferimento di disegni di legge a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva fatta nelle precedenti sedute, ritengo che i seguenti disegni di legge possano essere deferiti all'esame e all'approvazione delle competenti Commissioni permanenti in sede legislativa:

« Nuova disciplina delle industrie della macinazione e della panificazione » (506).

« Assicurazione contro i rischi ordinari delle navi mercantili italiane e delle costruzioni navali » (507);

« Concessione di un assegno una volta tanto a favore dei super-invalidi di guerra disoccupati » (508).

Se non vi sono osservazioni, così rimane stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:

« Concessione, da parte dello Stato, di un contributo di lire un miliardo ad integrazione del fondo nazionale per il soccorso invernale, per l'anno finanziario 1948-49 » (391);

« Modificazioni alle leggi in materia di imposta sulle successioni e sulle donazioni » (411);

« Concessione all'Ente per la distribuzione dei soccorsi in Italia (E.N.D.S.I.) di un contributo a carico dello Stato di lire 650 milioni » (392);

e delle proposte di legge:

SCAPPINI ed altri: « Proroga dei contratti agrari » (345);

BONOMI ed altri: « Proroga dei contratti di affitto di fondi rustici, mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione » (365).

Dichiaro aperta la votazione segreta.

(Segue la votazione).

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 APRILE 1949

Avverto che le urne rimarranno aperte e si proseguirà intanto nello svolgimento dell'ordine del giorno.

Discussione della proposta di legge dei deputati D'Ambrosio ed altri: Indennità di studio e di carica ai provveditori agli studi. (442).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati D'Ambrosio, Tesaurò, Leone, Galati, Parente, Giuntoli Grazia, Amatucci, Bertola, Helfer, De' Cocci, Poletto, Numeroso, Bianchi Bianca, Sailis e Carcaterra:

Indennità di studio e di carica ai Provveditori agli studi.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare l'onorevole Rescigno, il quale ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera, mentre riconosce la opportunità della proposta di legge D'Ambrosio concernente le indennità di studio e di carica ai provveditori agli studi, rinnova al Governo l'invito, già formulato dalla VI Commissione permanente con l'ordine del giorno approvato nella riunione del 4 dicembre 1948, in sede legislativa, e dal Governo stesso accettato quale raccomandazione, a presentare sollecitamente un disegno di legge che, colmando le lacune della vigente legislazione in materia, estenda le predette indennità ai docenti incaricati, aiuti ed assistenti universitari, e a studiare, altresì, la possibilità di concederle pure agli ispettori centrali della istruzione elementare e secondaria, agli insegnanti pratici ed istruttori dell'ordine tecnico, al personale scientifico degli osservatori astronomici e vesuviano, provvedendo ai necessari stanziamenti in bilancio per l'esercizio finanziario 1949-50 ».

Egli ha inoltre presentato il seguente emendamento all'articolo 1:

« Sostituirlo col seguente:

« Le indennità di studio e di carica, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 240, sono corrisposte anche ai provveditori agli studi, nella misura di cui al successivo articolo e con decorrenza dal 1° aprile 1949 ».

L'onorevole Rescigno, parlando in sede di discussione generale, ha facoltà di svolgere l'ordine del giorno e l'emendamento.

RESCIGNO. Onorevole signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento da me presentato all'articolo 1 della proposta di legge D'Ambrosio ha, come facilmente si può rilevare, un valore esclusivamente formale, perché vuole aggiungere al testo della Commissione e del proponente la indicazione dei provvedimenti legislativi che istituiscono le indennità di studio e di carica, altrimenti sembrerebbero, queste indennità, nell'attuale proposta di legge, come piovute dal cielo. Il mio ordine del giorno, invece, ha un valore sostanziale. La proposta di legge del collega D'Ambrosio, alla quale mi dichiaro subito favorevole per tranquillizzare i proponenti, risponde indubbiamente a ragioni di opportunità e anche di equità; però, essa lascia insolute altre esigenze egualmente giuste, egualmente eque, le quali per una ragione di contrasto diventano più acute e più aspre. La storia della indennità di studio — non so se sia presente alla memoria di tutti i colleghi —...

Una voce. No.

RESCIGNO. E allora la ritengo brevemente. L'indennità di studio è stata sempre un'aspirazione costante; una aspirazione tormentosa degli insegnanti italiani.

Una voce. E anche degli studenti.

RESCIGNO. Forse per riflesso potrebbe essere anche degli studenti, perché gli studenti hanno interesse a vedere i loro insegnanti sereni e tranquilli; dunque, questa indennità di studio è stata l'ansia degli insegnanti, ansia che fu placata nel 1923, con l'ordinamento Gentile, con il regio decreto 6 maggio 1923 n. 1054, con il quale si istituì appunto una indennità di studio per i professori di scuole secondarie, indennità che era allora di 2800 lire annue per il ruolo A, di 2500 per il ruolo B, di lire 1500 per il ruolo C. Sembrano cifre, ormai, preistoriche.

Fu istituita allora anche una indennità di carica per i presidi, in una misura che variava dalle mille alle 1400 lire, secondo la popolazione scolastica degli istituti. A nessun altro personale dipendente dall'amministrazione scolastica si pensò di concedere mai una indennità di studio, né altro personale ebbe mai in mente di chiederla, questa indennità, perché era normale sentimento di tutti che essa fosse una indennità la quale si doveva per la natura particolare della funzione degli insegnanti, per la loro opera di contatto quotidiano e immediato con le scolaresche.

Senonché, la gioia di questa conquista realizzata dagli insegnanti durò quanto durò

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 APRILE 1949

l'estate del 1923, perché venne subito, nel novembre, un altro regio decreto, il regio decreto 11 novembre 1923, che per l'ordinamento gerarchico dello Stato mise in una grigia uniformità tutti i funzionari dello Stato e non distinse più fra funzioni e funzioni. E la indennità di studio fu soppressa.

Passò il fascismo, passò anche la guerra, risorse la questione dell'indennità di studio, e risorse nel 1948, non più con carattere di esigenza spirituale, ma con un carattere di necessità economica, che si spiega dati i tempi, che erano densi di preoccupazioni e di ansie per il problema della vita quotidiana. Ed allora si ebbero due decreti, perché la scuola in Italia, purtroppo, non è stata mai considerata come una unità: la scuola è stata sempre considerata divisa in tre compartimenti stagni: scuola elementare, scuola secondaria, scuola superiore; incomunicabili, questi compartimenti stagni, fra di loro, non senza qualche volta anche una punta, non dico di disprezzo, ma di disistima da parte del compartimento superiore verso il compartimento inferiore.

Fatto è che, quando ritornò a galla la questione dell'indennità di studio, si ebbero — dicevo — due decreti. Vi fu un decreto (il decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 240) che la istituì per i professori di scuole secondarie e per il personale educativo degli istituti di educazione. Lo stesso decreto istituì una indennità di carica, oltre quella di studio, per i presidi, per i direttori, per i rettori di istituti di educazione e per le direttrici, con decorrenza dal 1° gennaio 1948. Rimasero fuori da questo decreto, da una parte i professori universitari, e dall'altra parte gli insegnanti elementari. Ma i professori universitari presto si difesero ed ebbero la loro giusta e legittima soddisfazione, perché di lì a poco, con altro decreto legislativo in data 7 maggio 1948, n. 1003, si concesse una indennità accademica ai professori ordinari di università di lire 180.000 annue e ai professori straordinari di lire 120.000 annue, con decorrenza dal 1° maggio 1948 — c'è una difformità, in questa materia, di decorrenze veramente spaventevole — e per i rettori magnifici una indennità di carica di 30 mila lire annue, più un supplemento variabile dalle 70 mila alle 150 mila lire, con decorrenza dal 1° novembre 1947.

Rimasero fuori ancora i poveri maestri: oh, anima di Edmondo De Amicis, che li circondò di tanta calda e simpatica poesia! Ma, nel campo pratico, che cosa è avvenuto? È avvenuto che ci fu un altro decreto, che

porta pur esso la data del 7 maggio 1948, n. 1128; ma fu un'affermazione puramente teorica, perché estese l'indennità di studio e l'indennità di carica a tutti gli appartenenti ai vari ordini di scuole; però non stabilì le tabelle, cioè rimandò la determinazione delle tabelle ad un successivo provvedimento legislativo.

Conseguenza di questo quale fu? Anzitutto uno spostamento nella data di decorrenza, con conseguente perdita per i poveri maestri di sei mesi di indennità, perché la decorrenza, quando venne il provvedimento, invece di stabilirsi al 1° gennaio 1948 — così come si era fatto per i professori di scuole secondarie — si stabilì al 1° luglio 1948. Conquista veramente faticosa da parte dei maestri questa indennità di studio, di cui le tabelle furono determinate in sede di Commissione permanente, con legge 7 gennaio 1949, n. 5. Abbiamo così stabilita la misura di questa indennità; però anche qui abbiamo contemplato solamente il personale insegnante direttivo, ispettivo ed assistente delle scuole elementari e degli istituti governativi per i sordomuti, in maniera che rimasero fuori altre categorie rilevanti di persone che vivono la vita della scuola attraverso quel contatto quotidiano immediato con i discepoli, di cui parlavo poco fa.

E la Commissione fu così compresa della necessità di eliminare questa lacuna, che, discutendosi questa legge determinatrice delle tabelle per gli insegnanti elementari, nella seduta del 4 dicembre 1948, votò all'unanimità un ordine del giorno il quale diceva: « La VI Commissione, in sede legislativa, considerando che ragioni di evidente opportunità impongono la estensione della indennità di studio alle categorie degli insegnanti incaricati, aiuti ed assistenti universitari, invita il Governo a presentare al più presto un disegno di legge relativo, affinché la predetta indennità sia concessa con decorrenza dal 1° luglio 1948 ».

Era presente a quella seduta il Sottosegretario alla pubblica istruzione, onorevole Perrone Capano, il quale accettò come raccomandazione l'ordine del giorno.

Io non so se, quando si accetta qui qualche cosa come raccomandazione significhi non farne niente: se così è, vuol dire che non proporrò mai più ordini del giorno in vita mia (*Si ride*). Ma se questi ordini del giorno a qualche cosa devono pur valere, ci si aspettava qualche cosa, qualche provvedimento, almeno l'apprestamento di qualche provvedimento da parte del Governo. Invece un ap-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 APRILE 1949

prestamento c'è stato, c'è stata una proposta di legge, giusta anch'essa, quella che oggi ci accingiamo ad esaminare, quella per i provveditori agli studi.

Ben venga l'indennità di studio anche per i provveditori perché, dice il relatore, non per niente si chiamano « provveditori agli studi », e poiché l'indennità si chiama « indennità di studio », questa indennità di complemento, di specificazione la dobbiamo dare. Diamola pure. Qualcuno potrebbe obiettare che i provveditori agli studi sono piuttosto dei funzionari burocratici: la legge li fa reclutare per cinque ottavi tra i funzionari dell'amministrazione provinciale e centrale della pubblica istruzione e per tre ottavi dalla scuola vera e propria. Ma, non fa niente: essi sono pochi; mi pare che in tutta Italia siano 95. Questa è una ragione per la quale questa legge si è potuta varare, perché si tratta appena di una spesa di 11 milioni, e di 95 persone. Approviamola pure, nessuno più entusiasticamente di me l'approverà, perché sono compreso perfettamente di quello che ha scritto l'onorevole D'Ambrosio sui provveditori e che leggerò di qui a poco, concludendo questo mio breve discorso. Ma, approvando questa legge per i provveditori, abbiamo il dovere di non dimenticare gli altri che vivono intensamente e fervidamente la vita della scuola.

Se i provveditori sono pochi, pochissimi sono gli ispettori centrali (gli ispettori centrali dell'istruzione elementare e secondaria, sono, mi pare, 22 in tutto), i quali credo che vivano la vita della scuola più dei provveditori: sono quelli che stanno più a contatto con gli insegnanti e con gli alunni, per il loro ufficio e per la loro funzione.

Non dimentichiamo la categoria degli assistenti e degli insegnanti pratici dell'ordine tecnico ai quali, con la legge del 6 settembre 1948, si è dato l'appellativo e la qualifica di « insegnanti ». Ora, se sono insegnanti e se con quel tale decreto del 7 maggio 1948 voi avete voluto estendere questa indennità di studio — di cui non avete stabilito la misura — a tutti gli insegnanti di ogni ordine e grado, perché non volete poi determinarla per questi insegnanti pratici, istruttori, dell'ordine tecnico? E perché volete escludere gli insegnanti incaricati universitari, gli aiuti, gli assistenti? Quando l'avete concessa ai docenti ordinari e straordinari, non c'è ragione di negarla agli incaricati. Gli assistenti universitari poi sono quelli che per la natura della loro funzione hanno più bisogno di questa indennità di studio. Diceva giustamente

l'onorevole Mondolfo in seno alla Commissione che qui non si tratta solamente di un interesse personale, ma si tratta anche di un interesse nazionale, perché gli assistenti sono quelli che contribuiscono al progresso scientifico con le loro esercitazioni e con i loro lavori.

Se vogliono comperare un libro, se vogliono pubblicare cento pagine degli studi che essi fanno, debbono spendere migliaia e migliaia di lire. Voi date ad essi venti, venticinque mila lire: questi sono gli stipendi mensili che prendono. Come volete poi il progresso della scienza? Ma volete vedere come si trattano coloro che vogliono progredire nella scienza? C'è stato recentemente un concorso per borse di studio all'estero, bandito da un'istituzione inglese, una delle più alte istituzioni inglesi: il British Council. Ebbene, i candidati che sono andati a concorrere a queste borse — lo so, perché è andato anche un mio figlio — sono stati rimborsati del viaggio in seconda classe di andata e ritorno da e per il luogo di provenienza ed hanno ricevuto in più 2.000 lire al giorno per il periodo degli esami.

Così si incoraggiano gli studi! E voi negate invece l'indennità di studio agli assistenti universitari. Ma bisogna una buona volta convincersi che il denaro che si spende per la scuola non è un denaro che non dia frutti; li dà a distanza di tempo, ma li dà questi frutti, perché crea i virtuosi cittadini.

Vengo dunque al mio ordine del giorno, che reputo superfluo rileggervi, dopo la lettura che ne ha fatta il signor Presidente, e lo ricordo al Governo, che lo ha accettato in seno alla Commissione, invitandolo ad estendere queste indennità anche agli assistenti pratici dell'ordine tecnico, agli ispettori centrali dell'istruzione elementare e secondaria ed anche — sono tre o quattro persone in tutta l'Italia — al personale scientifico degli osservatori astronomici e dell'osservatorio vesuviano.

Non so se questo mio ordine del giorno sarà accolto come raccomandazione (*Si ride*); mi viene in mente la circostanza di quando si raccomandano a me dei giovani per i loro esami, per le loro prove. Sapete cosa faccio io? Li raccomando alla Madonna: dico un'Ave Maria alla Madonna, perché reputo sia quella la migliore raccomandazione. Ma non vorrei che ora il Governo facesse lo stesso per le indennità di studio. (*Si ride*).

Voglio sperare che almeno questa volta l'invito della Camera, che io prego di essere concorde con me nel valutare queste così vive esigenze, spinga il Governo ad operare veramente.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 APRILE 1949

Votiamo, quindi, pure la legge per i provveditori, perché i provveditori, come dice il collega onorevole D'Ambrosio, compiono una grande e bella opera. Sentite infatti cosa fanno i provveditori: « Il provveditore è il responsabile degli studi di una provincia, il coordinatore, l'animatore, l'ordinatore di tutta la complessa attività scolastica, che in campo tecnico va dalla vigilanza sull'adozione dei libri di testo alla revisione degli orari; dall'esame dei programmi, alla vigilanza del loro svolgimento; dallo studio delle capacità degli insegnanti che aspirano a cariche direttive, al giudizio sulla cultura dei direttori, degli ispettori, dei presidi; dalla composizione delle commissioni per gli esami di Stato (obiettivamente composte con elementi idonei moralmente e didatticamente), alle relazioni sul procedimento tecnico degli esami stessi e alla necessità di conservare scuole e istituti ».

Mio caro collega D'Ambrosio, tutta quest'opera è un'opera benemerita indubbiamente, ma mi consenta di dirle che è una opera burocratica. Io voglio augurarmi che questa indennità di studio e di carica che concediamo ai provveditori ridesti, riacenda in essi un altro convincimento, un altro proposito: quello cioè di essere oltre che dei burocrati, quello che erano un tempo i provveditori: figure alte, che rappresentavano nella propria circoscrizione l'intelligenza più elevata, la cultura più pura. Questo deve essere il provveditore agli studi; e se questa concessione che noi oggi facciamo può valere a rinverdire questa persuasione e questo sentimento, sia benvenuta la legge proposta dal collega D'Ambrosio! (*Applausi al centro e a destra — Molte congratulazioni*).

LOZZA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOZZA. Onorevole Presidente, io prendo la parola per dichiarare che concordo sull'ordine del giorno Rescigno e per ricordare all'onorevole Rescigno e a tutti i colleghi che se il Governo dovesse rimanere all'Avemaria, di cui parlava l'onorevole Rescigno, (Avemarie a cui già troppe volte è rimasto!) a noi resterebbe però l'iniziativa parlamentare, iniziativa da prendersi al più presto per concedere l'indennità di studio alle categorie di insegnanti indicate nell'ordine del giorno Rescigno.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare l'onorevole Relatore.

D'AMBROSIO, *Relatore*. Onorevole Presidente, per la parte generale mi richiamo alla mia relazione e per ciò che riguarda l'emendamento Rescigno, lo accetto, e anche l'ordine del giorno lo condivido pienamente; e prego il Governo di accettarlo come raccomandazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.

VENDITTI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Onorevoli colleghi, spenderò più parole per rivolgere un deferente saluto a tutti voi (oggi che per la prima volta prendo la parola come Sottosegretario) che per commentare la legge, l'ordine del giorno e l'emendamento.

Per quel che riguarda la legge, onorevoli colleghi, siamo perfettamente d'accordo sulle ragioni morali che esigono che sia esteso ai provveditori un trattamento già fatto ad altri, con piena riserva e senza nessun impegno circa gli ulteriori sviluppi di questa concessione nei riguardi di altre categorie. A questo proposito, agganciandomi immediatamente all'emendamento Lozza ed altri, io ritengo che esso sia da accettarsi per un doveroso criterio di perequazione gerarchica anche dal lato economico. Se è esatto che i presidi riscuotono lire 5.000 per indennità di studio e lire 6.000 per indennità di carica, è doveroso attribuire ai provveditori — dei quali abbiamo sentito le benemeritenze dall'onorevole Rescigno — qualche cosa di più. Credo sia accettabile la misura stabilita dall'onorevole Lozza ed altri, i quali determinano l'indennità di studio in lire 6.000 mensili e l'indennità di carica in lire 7.000 mensili. L'indennità di studio è naturalmente minore. Potrebbe essere perfino uguale a quella dei presidi, poiché non credo che un Provveditore abbia il tempo di studiare più di un Preside. Ma in tutti i modi l'indennità di carica deve essere maggiore. Le lire 6.000 come indennità di studio e le lire 7.000 come indennità di carica sono dunque misure che il Governo accetta.

Per quello che riguarda l'ordine del giorno Rescigno io sono gravato in partenza dalla svalutazione già avvenuta in questa aula della parola « raccomandazione »; ma quale rappresentante del Governo, non posso fare altro che accettare quest'ordine del giorno precisamente come raccomandazione: non nel senso deterioro accennato dall'onorevole Rescigno, ma in quello normale della prassi parlamentare. Come raccomandazione dicevo: tanto più in quanto io non posso ac-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 APRILE 1949

metterlo diversamente, poiché è assente il rappresentante del Ministro del tesoro.

Ella sa bene, onorevole Rescigno, che, oltre alle categorie da lei citate nel suo ordine del giorno, ve ne sono altre le quali hanno uguali diritti e forse anche maggiori: oltre agli ispettori, agli assistenti universitari vi sono, per esempio, tutti i funzionari dal grado VIII in su dell'Amministrazione centrale.

LOZZA. Si può dare un'altra indennità. Ma anche questi sono funzionari.

VENDITTI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Siamo d'accordo. Comunque, è una questione specifica che può subire sviluppi per i quali, allo stato, il Ministero della pubblica istruzione non può assumere alcun impegno. Io non posso fare altro — ripeto — che accogliere come raccomandazione l'ordine del giorno dell'amico e deputato Rescigno.

Concludendo: il Governo aderisce alla legge, sia nello spirito che la anima, sia nel testo che la esprime; aderisce anche all'emendamento dell'onorevole Lozza ed altri; accoglie infine come raccomandazione l'ordine del giorno dell'onorevole Rescigno.

PRESIDENTE. Ricambio, a nome della Camera, il gradito saluto dell'onorevole Sottosegretario per la pubblica istruzione, augurandogli che tra lui e la Camera si svolga un proficuo lavoro di intensa collaborazione nell'interesse della pubblica istruzione. (*Applausi*).

Onorevole Rescigno, ella insiste sul suo ordine del giorno accettato come raccomandazione dal Governo?

RESCIGNO. Chiedo che sia votato.

PRESIDENTE. Ricordo che l'ordine del giorno dell'onorevole Rescigno è del seguente tenore:

« La Camera, mentre riconosce la opportunità della proposta di legge D'Ambrosio concernente le indennità di studio e di carica ai provveditori agli studi, rinnova al Governo l'invito, già formulato dalla VI Commissione permanente con l'ordine del giorno approvato nella riunione del 4 dicembre 1948, in sede legislativa, e dal Governo stesso accettato quale raccomandazione, a presentare sollecitamente un disegno di legge che, colmando le lacune della vigente legislazione in materia, estenda le predette indennità ai docenti incaricati, aiuti ed assistenti universitari, e a studiare, altresì, la possibilità di concederle pure agli ispettori centrali della istruzione elementare e secondaria, agli insegnanti pratici

ed istruttori dell'ordine tecnico, al personale scientifico degli osservatori astronomici e vesuviano, provvedendo ai necessari stanziamenti in bilancio per l'esercizio finanziario 1949-50 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo alla discussione degli articoli.

Chiedo al Governo se accetta che si discuta sul testo della Commissione.

VENDITTI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Accetto.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 1.

SULLO, *Segretario*, legge:

« L'indennità di studio e di carica è concessa ai Provveditori agli studi a datare dal 1° aprile 1949 ».

PRESIDENTE. All'articolo 1 v'è l'emendamento dell'onorevole Rescigno accettato dalla Commissione e dal Governo:

« Sostituirlo col seguente:

Le indennità di studio e di carica, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 240, sono corrisposte anche ai provveditori agli studi, nella misura di cui al successivo articolo e con decorrenza dal 1° aprile 1949 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2. Se ne dia lettura.

SULLO, *Segretario*, legge:

« L'indennità di studio è stabilita nella misura di lire 5.000 mensili e l'indennità di carica nella misura di lire 6.000 ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Lozza, Torretta, La Marca, Natali Ada, Miceli, Cremaschi Olindo, Grilli, Semeraro Santo, Sala, Pieraccini, Reali e Ferrandi propongono di sostituirlo con il seguente:

« L'indennità di studio è stabilita nella misura di lire 6000 mensili e l'indennità di carica nella misura di lire 7000 ».

Il Governo ha accettato questo emendamento. La Commissione lo accetta?

MARTINO GAETANO, *Presidente della Commissione*. Anche la Commissione lo accetta.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione:

(È approvato).

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 APRILE 1949

Passiamo all'articolo 3. Se ne dia lettura.

SULLO, *Segretario*, legge:

« Alla spesa occorrente per il presente esercizio finanziario 1948-49 si farà fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 32 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, approvato con legge del 30 ottobre 1948, numero 1261.

« Il Ministro del tesoro è autorizzato a portare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ».

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

La proposta di legge, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Discussione della proposta di legge dei deputati D'Ambrosio ed altri: Proroga del termine per il bando dei concorsi universitari. (457).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge degli onorevoli D'Ambrosio, Parente, Amatucci, Caserta e Clerici: Proroga del termine per il bando dei concorsi universitari.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Relatore.

D'AMBROSIO, *Relatore*. Come proponente e come relatore mi rimetto a quanto detto nella mia relazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.

VENDITTI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo accetta sia lo spirito della legge, che il testo proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Si dia lettura dell'articolo 1.

SULLO, *Segretario*, legge:

« Per l'anno accademico 1949-50 le richieste di concorso possono essere formulate dalle Facoltà universitarie entro il 30 maggio ed i concorsi possono essere banditi entro il 30 giugno 1949.

« Le modifiche agli statuti universitari, di cui all'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con de-

creto 31 agosto 1933, n. 1592, possono avere attuazione nell'anno accademico 1948-49, purché siano approvate entro il 30 giugno 1949 ».

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 1.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2. Se ne dia lettura.

SULLO, *Segretario*, legge:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La proposta di legge sarà poi votata a scrutinio segreto.

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme in materia di revisione di canoni enfiteutici e di affrancazione. (217).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Norme in materia di revisione di canoni enfiteutici e di affrancazione.

Come la Camera ricorda, la discussione generale è stata chiusa e ha già parlato il Relatore.

Ha ora facoltà di parlare l'onorevole Ministro di grazia e giustizia.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Onorevoli colleghi, chiuderò brevemente la discussione generale sul disegno di legge, la cui portata è, direi, quasi modesta.

Non mi nascondo (e questo giustifica l'importanza che ha avuto la discussione generale), che con esso si tende a regolare un istituto che ha degli importanti aspetti giuridici e politici.

Non ripeto la storia dell'enfiteusi, già fatta da qualche collega. Ma debbo confutare un'opinione (che ho visto diffusa non solo su questi banchi, ma anche su certa stampa, e poi detta in forma espressa, chiara e palese, mi pare dall'onorevole Sampietro) secondo la quale l'istituto dell'enfiteusi è ormai un residuo feudale, che dovrebbe essere soppresso, e che questa è una buona occasione — non votando il disegno di legge — di favorire la soppressione.

Ora io vorrei richiamare l'attenzione dell'Assemblea e del collega sul fatto che,

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 APRILE 1949

secondo tutta la dottrina e la storia giuridica, l'istituto dell'enfiteusi non è un istituto feudale. Esso è venuto sorgendo attraverso tutto un ordinamento giuridico e politico di Roma antica, avanti l'era cristiana, e si andò formando attraverso quella che fu l'evoluzione dell'*ager publicus*, cioè del territorio occupato da Roma man mano che lo andava conquistando, e che destinava in gran parte ai combattenti, ai pretoriani, con una forma in cui cercava di associare l'interesse per l'incremento della produzione con quello dell'erario. Si andavano formando così vantaggi enormi attorno ad un istituto che non era né la compravendita, né la locazione, ma un istituto a sé stante, avente lati suoi giuridici che erano aderenti alle esigenze del momento: cioè, incrementare la produzione di questi fondi, di questo *ager publicus*, cui si connette storicamente la legge Sempronia dell'anno 133 avanti Cristo.

Questa legge cercò di togliere agli ottimati gran parte dell'*ager*, occupato illegalmente, per darlo ai non possidenti; stabilendo così — dal punto di vista sociale — una tregua nelle campagne per tutti i combattenti che ritornavano e che potevano agitarsi nella vita romana, e dando inoltre una possibilità di contributo all'erario. Questa fu la legge che diede poi luogo alla riforma dei Gracchi.

L'istituto ha radici così lontane che volerli attribuire origini feudali è un non senso, è antistorico.

È vero che il feudalesimo, come esercitò la sua influenza su tutti gli istituti giuridici attraverso una concezione diversa della vita e del diritto, esercitò un'influenza anche su questo istituto, ma ciò non significa che l'origine sia feudale.

Si capisce che attraverso il cristianesimo il concetto dell'enfiteusi ebbe un altro significato, la concessione ebbe un carattere più di riconoscimento del dominio, così come era legato a tutto il diritto medioevale e feudale. Ma ciò non significa che l'istituto non avesse origini precedenti e che l'influenza subita attraverso il feudalesimo non avesse lasciato all'istituto le origini antiche ed i suoi scopi essenziali.

La rivoluzione francese cercò di rendere la terra commerciabile e libera da ogni vincolo, compreso l'enfiteusi, che di fatti sopprime, commettendo un errore fondamentale. Successivamente ci si accorse che l'enfiteusi non era un istituto feudale e tutta la nostra legislazione posteriore (dal Codice del 1865) la riammise, sia pure non come vero e proprio diritto reale, ma dando prevalente

importanza alla sua fonte normale: il contratto. Riconobbe l'enfiteusi regolandola in modo da renderne possibile il maggiore sviluppo, ritenendola un nuovo importante mezzo per la trasformazione agraria del Mezzogiorno. Il codice vigente, ha introdotto talune profonde innovazioni auspiccate dalla dottrina per rendere l'enfiteusi meglio idonea ad attuare le sue funzioni: miglioramento dei fondi ed incremento della produzione, e l'ha resa più viva possibile.

Secondo l'attuale sistemazione l'enfiteusi è compresa fra i diritti reali di godimento. L'articolo 962 del Codice civile, innovando quello del 1865, stabilisce — per eliminare una delle cause di desuetudine dell'istituto (inalterabilità del canone) — la revisione dei canoni ogni dieci anni dalla costituzione, quando il canone stesso sia divenuto troppo tenue o troppo gravoso in relazione al valore attuale del fondo.

La revisione del canone è in relazione al modificato valore del fondo, che deve essere almeno raddoppiato o ridotto alla metà. Nella determinazione di tale valore non si deve tener conto dei miglioramenti arrecati dall'enfiteuta. Questo è il punto essenziale. Quindi non è esatto affermare che si verrebbe a trar profitto dal lavoro degli altri, perché il concetto della revisione non tiene conto dei miglioramenti, ma del valore originario.

L'enfiteusi, ormai non più legata a quelli che sono i beni in natura, ossia al canone in natura, ma alla moneta la quale subisce, attraverso le oscillazioni dei periodi storici, sfasamenti: bisogna quindi, cercare di adeguarla. E perché? Perché l'istituto non muoia. Se effettivamente non si procede alla revisione dei canoni, nessuno più avrà fiducia in questo istituto, dato che i canoni in denaro subiscono diminuzioni, e nessuno concederà più il terreno proprio in enfiteusi. Non è un istituto morto, è un istituto che dobbiamo cercare di vivificare. Mi sorprende, come l'onorevole Rocchetti ha detto, che l'opposizione viene da questa parte della Camera, quando esiste un progetto di un vostro collega che ha fondato la riforma fondiaria sull'enfiteusi, tendendo ad avvicinare la proprietà alle forze vive del lavoro, le quali, non disponendo di capitali, possono avere, prendendola in gestione, questa terra e trasformarla senza bisogno di acquistarla. Questo è il concetto dell'enfiteusi: avvicinare la proprietà alle forze vive del lavoro e noi dobbiamo cercare di realizzare questa possibilità. In questa visione generale del

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 APRILE 1949

problema si innesta l'attuale disegno di legge il quale, nei limiti fissati del citato articolo 962 del Codice civile, stabilisce che la revisione, invece che farla fra dieci anni, quando sarebbe toccata, si anticipi perché si è determinata una eccezionale e profonda sperequazione fra quello che è il valore della moneta di oggi e quello di ieri, per cui si imponeva, se vogliamo mantenere l'istituto dell'enfiteusi, vivificarlo e non mortificarlo, la possibilità di dare un adeguamento anticipato.

Questa è la portata del nostro disegno di legge.

Aggiungo che in materia di canoni si è determinata un'altra particolare situazione. Con una legge del 1946 si era sospesa fino al 31 dicembre 1948 l'affrancazione dei canoni nei riguardi degli enti (comuni, province, istituzioni di beneficenza, istituzioni ecclesiastiche). Alla fine del 1948, non potendosi rovinare finanziariamente tali enti, era necessaria un'ulteriore proroga. Ciò importava continuare a non permettere il riscatto. Si ritenne che ciò non fosse molto giusto perché feriva uno dei punti fondamentali dell'enfiteusi: il riscatto, e si pensò pertanto, d'accordo con la Commissione ministeriale, di aumentare i canoni di dieci volte. Per ragioni tecniche si propone di aumentarli di 20 volte. Debbo far presente che una prima revisione è stata fatta con la legge del 1942 raddoppiando i canoni, e perciò, quando diciamo 20 volte, diciamo 10 volte rispetto a quello che si paga attualmente. Questa è la portata del provvedimento, che mi pare giusto per salvare l'enfiteusi.

Mentre però il progetto governativo diceva « fino a 20 volte » lasciando al giudice la valutazione caso per caso, la Commissione ha proposto di aumentare di 20 volte. La Camera deciderà come crede. La Commissione ha detto che è molto difficile che possa esserci un caso in cui si paghi meno di 10 volte rispetto a quello che attualmente si paga. Poiché tutti sono nelle stesse condizioni, è inutile — ha detto la Commissione — che si instaurino tanti giudizi.

Il mio progetto si manteneva nella linea dell'articolo 962 del Codice civile. La Commissione ha detto: « Aumentiamo 20 volte ».

Il Relatore ha già svolto i motivi che giustificano questo aumento automatico.

La Commissione inoltre ha allargato il criterio ministeriale a tutte le prestazioni pagate in denaro. Ritengo opportuno e giusto il criterio della Commissione. Quindi, non posso disconoscere che nel progetto vi sia

una lacuna. Ma poiché si passa al concetto della automaticità, è logico che si estenda ai privati. Io ritengo che il progetto sia urgente e reclamato da tutti; e che si debba estendere ai privati.

Non capisco perché gli aumenti dovessero essere solo per gli enti.

Un altro punto di divergenza fra il nostro testo e quello della Commissione riguarda le controversie in corso. Il testo governativo, mantenendosi aderente a tutti i precedenti in materia — come la legge del 1925 e quella di attuazione del 1926 — aveva stabilito che le nuove norme fossero applicate anche ai processi in corso, per non creare una ingiustificata sperequazione fra chi ha iniziato il giudizio prima o dopo il 31 dicembre 1948. Ammessa questa esigenza di giustizia, mi sembrava equo che si dovesse provvedere per i rapporti non ancora definiti.

Per il resto sono perfettamente d'accordo con la Commissione.

Io ho cercato di giustificare questo provvedimento, che è reclamato da tutti: non solo dagli enti, i quali insistono perché il provvedimento venga approvato (altrimenti comuni, province, enti di beneficenza ed ecclesiastici perderebbero la loro struttura economica con la dispersione del loro patrimonio) ma anche dai privati, che non sono moltissimi (qualcuno ha detto: 40.000; non posso precisare la cifra; sono sicuramente poche decine di migliaia).

Se noi vivifichiamo questo istituto e gli diamo una certa importanza, rendendolo aderente alla vita economica, credo che faremo opera saggia, in quanto esso sarà uno strumento, che potrà servire ancora in Italia per la trasformazione agraria e fondiaria.

Invito pertanto la Camera ad approvare il disegno di legge. (*Applausi al centro ed a destra*).

GRIFONE, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare in qualità di relatore di minoranza
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRIFONE, *Relatore di minoranza*. Non possiamo che ribadire la nostra decisa opposizione a questo disegno di legge, ed in particolare all'articolo 1, che stabilisce un aumento automatico di venti volte di tutti i canoni enfiteutici e di tutte le prestazioni fondiarie perpetue; in quanto il dettato dell'articolo 1 è evidentemente contrario agli interessi di una delle più benemerite categorie di lavoratori, quella degli enfiteuti diretti coltivatori, i quali, com'è a tutti noto, da generazioni insistono sui poderi

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 APRILE 1949

che oggi vorrebbero riscattare e che invece, di un tratto, vedono enormemente aggravato il peso del canone da essi dovuto al proprietario fondiario.

Per giudicare di questo primo articolo, non possiamo che porci un fondamentale quesito: a chi giova questo articolo? Forse ai lavoratori? Nessuno degli oratori ha potuto dimostrare che l'aumentare di venti volte i canoni enfiteutici possa giovarne ai diretti coltivatori. E noi, che siamo qui per difendere i lavoratori e non i proprietari fondiari, tanto meno quei proprietari tipicamente assenteisti che hanno dato a censo o in enfiteusi le loro terre, non possiamo che votare contro.

Riguardo alle benemerienze di questa categoria di lavoratori c'è tutta una letteratura. Tutti coloro, che si sono occupati dell'enfiteusi specialmente nel periodo post-unitario (Valenti, Sonnino, Aguet ed altri), hanno celebrato le benemerienze di questa categoria di lavoratori, che oggi si vorrebbe invece così duramente colpire.

Questo provvedimento avvantaggerebbe quei grandi proprietari terrieri, i quali hanno creduto in passato di spogliarsi dell'esercizio dell'impresa fondiaria, per devolverlo in perpetuo ai lavoratori; proprietari che hanno in tal modo dimostrato di non avere nessun diretto interesse ad esercitare l'impresa agraria e di considerare la terra unicamente come una fonte di rendite. Io ritengo che questa categoria di ereditieri in uno Stato repubblicano fondato sul lavoro, meriti molto minore considerazione di quanto ne meritino i diretti coltivatori.

Si dice che i proprietari di molti beni dati in enfiteusi sono degli enti, specialmente ospedali e comuni.

Noi abbiamo dichiarato nella relazione e riaffermiamo qui di essere disposti ad avere una particolare considerazione per questi enti proprietari. Per quanto concerne gli ospedali, i comuni e gli altri enti pubblici, saremmo disposti a considerare la possibilità di aumentare i canoni. E se nel 1946 demmo la nostra approvazione a quel decreto che pure sollevò molte riserve fu proprio perché erano in giuoco gli interessi di questi enti pubblici. Ma oggi, invece, l'aumento di 20 volte si vuole decretare a favore di tutti indistintamente i proprietari che hanno dato i beni in enfiteusi, anche di quei proprietari di cui parlavo prima.

Ma, si aggiunge, non è possibile certamente adoperare due misure, e cioè permettere che si aumentino i canoni dovuti dagli

enfiteuti che hanno avuto i beni dagli enti pubblici e non aumentare gli altri. Il diritto deve fissare regole generali non può creare disparità. È un argomento che non regge perché nello stesso testo della Commissione esiste la disparità. Si dice ad esempio: «L'Opera nazionale combattenti e gli altri enti di colonizzazione non saranno tenuti ad aumentare il canone per i beni che essi hanno in enfiteusi». La legge dunque può sempre intervenire a stabilire delle eccezioni, se l'interesse generale lo consiglia. Si dice anche che molti proprietari che hanno dato beni in enfiteusi sono piccoli ereditieri (vecchi e vedove). Ma questo è il solito argomento che viene messo fuori ogni qual volta si parla di leggi fondiarie, ogni qual volta si accenna ad un qualsiasi, sia pure modesto, provvedimento di riforma fondiaria, viene subito messo innanzi l'interesse delle vedove e dei pupilli, come se tutti i beni fondiari in Italia appartenessero a vedove ed a pupilli.

La verità è che non vi è nessun argomento sostanziale, che possa sostenere un disegno di legge di questo genere.

Non ci sono argomenti giuridici, anche se l'onorevole Guardasigilli ci ha cortesemente fornito una interessante lezione di storia del diritto, nella quale però non abbiamo trovato argomenti tali da sostenere una legge di questo genere. Il collega Amatucci nel suo intervento, ha detto che i nostri argomenti sono privi di fondamento, e dimostrano soltanto una certa frettosità. Noi, accogliendo questo rilievo, siamo voluti andare ad approfondire, illuminati dal suo alto consiglio, i precedenti storici e i precedenti giuridici di questa questione. Che cosa abbiamo accertato? Abbiamo accertato che le affrettate conclusioni, come le definisce l'onorevole Amatucci, sono profondamente fondate. Noi abbiamo affermato ed affermiamo che la maggior parte dei censi o livelli, nella loro stessa denominazione si richiamano ad una realtà sociale e storica condannata da secoli e che sopravvive solo in Italia, come una vergognosa sopravvivenza di un mondo sepolto, che voi vorreste ancora perpetuare.

La maggior parte di questi censi sono privi di fondamento giuridico come hanno dimostrato illustri cultori di diritto ecclesiastico e di diritto pubblico, i quali hanno altresì dimostrato che la maggior parte di questi censi e livelli traggono fondamento soltanto dalla consuetudine, e dall'abitudine servile di prestare determinati censi ai proprietari, ma non hanno una vera e propria

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 APRILE 1949

giustificazione giuridica e che ad ogni modo converrebbe una volta per sempre dichiarare decaduti, come ha fatto tutto il mondo civile da molti decenni. Questi censi e livelli sopravvivono soltanto in quelle regioni in cui l'azione antif feudale non poté svolgersi in tutta la sua pienezza. In Toscana, nei Ducati, dove la feudalità fu più duramente colpita, questi censi e livelli non sopravvivono o sopravvivono solo in strettissima misura.

Invece è proprio nell'Italia meridionale nell'ex-Stato Pontificio e nel Veneto, dove l'eversione della feudalità fu seriamente ostacolata che troviamo in maggior numero censi e prestazioni fondiari perpetue.

Dunque, sia dal punto di vista giuridico che da quello storico, risulta chiaramente che le affermazioni che facevamo non erano così affrettate come l'onorevole Amatucci ha voluto dire. Si tratta di vere e proprie sopravvivenze feudali, ed è veramente triste che noi oggi, nel 1949, dobbiamo ancora parlare di istituti che più di 150 anni fa, in una memorabile notte, furono dalla grande rivoluzione francese soppressi. Istituti superati che ancora esistevano nella Germania ante-Weimar e nell'impero asburgico ma che oggi, all'infuori che in quella Spagna clericale e fascista, che sta nel cuore di molti di voi... (*Interruzioni al centro*) non esistono più in nessun paese civile.

Vi è poi la nostra tradizione giuridica. Prima della legge 15 luglio 1923, anno primo dell'era fascista, non esisteva il principio della revisione del canone enfiteutico. Tutta la tradizione giuridica italiana, dal 1700 in poi, è per la immutabilità del canone enfiteutico, e fu soltanto il regime fascista, con il ricordato decreto del 15 luglio 1923, a stabilire l'aumento di un quinto dei canoni. Poi, questo principio fu convalidato nel Codice civile fascista del 1941.

Non parlate quindi di tradizione giuridica che voi qui perpetuereste: l'unica tradizione a cui potete riferirvi è quella che ha avuto inizio nel periodo fascista!

Una voce al centro. Ignora la teoria della sopravvivenza!

GRIFONE, *Relatore di minoranza.* Le nostre argomentazioni, egregio collega, non sono affrettate. In ogni caso, anche se affrettate, corrispondono esattamente agli interessi di quei contadini che l'onorevole Amatucci tanto abilmente seppe convincere durante la campagna elettorale presentandosi, con l'aiuto della Madonna di Monte Vergine, come difensore dei loro interessi.

Una voce al centro. Non è in Aula.

GRIFONE, *Relatore di minoranza.* Pazienza!

Invece le vostre considerazioni corrispondono agli interessi del patriziato e delle curie che voi difendete.

Considerazioni economiche. È stato detto a giustificazione dell'aumento di venti volte che i canoni sono bassi. Questo argomento assomiglia moltissimo a quelli che usano i monopolisti dell'energia elettrica e del gas ogni qualvolta si rivolgono al Governo — che compiacentemente li ascolta — per chiedere un aumento di tariffe. Dicono costoro che l'incidenza delle tariffe sul bilancio familiare è modesta e che quindi un aumento di poche lire non ha mai rilevanza! Va bene, posso anche ammettere che in qualche caso non si tratti di somme favolose, ma se questi aumenti non sono giustificati non possono in nessun caso essere sostenuti. D'altra parte se i canoni in denaro non sono rilevanti, quelli in natura sono relevantissimi.

In sede di Commissione anche dei colleghi della Democrazia cristiana hanno rilevato che vi sono dei canoni, ad esempio in provincia di Padova, che ammontano a 3 quintali di grano per ettaro, canone presso a poco uguale a quello che pagano gli affittuari!

Nella mia provincia esistono arcipreture e patrizi che esigono tre tomoli di grano per un tomolo di terra, ed i meridionali sanno che cosa questo significa!

Tra gli altri argomenti si è parlato della svalutazione della moneta. Già, la moneta oggi si è svalutata, ma dal 1927 al 1934 la moneta si rivalutò, e chi pensò allora ad alleggerire il peso dei canoni enfiteutici? Chi pensò a far questo quando la lira acquistava valore? D'altra parte perché non vi preoccupate anche di quei risparmiatori che nel 1917 sottoscrissero al prestito nazionale ed oggi hanno dei titoli che non valgono nulla o quasi? Non sono forse dei risparmiatori che meritano considerazione? Non sono forse gente il cui patrimonio è stato falciato nei successivi processi di inflazione? Ma, per quelle categorie non si è avuto nessun riguardo e non si ha nemmeno riguardo per la grande massa dei pensionati della Previdenza sociale, né per gli infortunati, a cui si lesinano tutti gli aumenti, malgrado si sappia quale decurtazione abbiano subito.

Invece, si hanno tutte le preoccupazioni per i grandi proprietari terrieri, che oggi, per la benevolenza del Ministro Guardasigilli Grassi, dovrebbero vedere aumentate di venti volte i loro introiti.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 APRILE 1949

Nella relazione di maggioranza si è financo detto che questo provvedimento ha delle grandi finalità sociali, e che risponde « a premure fatte e a voti espressi ». Ma da chi sono state rivolte queste premure? Sono stati forse i coloni della provincia di Lecce ad esprimere il desiderio che fossero aumentati i loro canoni?

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Sono stati alcuni enti, ma sono pochissimi.

GRIFONE. Si è parlato e si parla tuttora di riforma fondiaria; ma, se c'è un provvedimento che suona offesa alla riforma fondiaria, è proprio questo. Voi vi dite sostenitori della elevazione dei contadini alla condizione di piccoli proprietari. Orbene, se c'è un istituto che agevola questa elevazione è proprio l'enfiteusi, senonché voi con questa legge fate in modo che questa elevazione non possa aver luogo! (*Interruzione del Ministro di grazia e giustizia*).

Noi siamo tanto persuasi della validità della enfiteusi, che abbiamo nel nostro progetto indicata la enfiteusi come un modo per conseguire quella espropriazione della grande proprietà che è nei voti di tutti. Ma noi consideriamo l'enfiteusi come uno strumento per la realizzazione della riforma agraria, e non come fine a se stesso. Ogni volta che un enfiteuta può essere agevolato nel passaggio alla piena proprietà noi dobbiamo favorirlo.

Invece voi che vi dichiarate favorevoli alla piccola proprietà, poi ci presentate un disegno di legge destinato ad ostacolare la formazione della piccola proprietà.

«Pratico e giusto» l'ha definito l'onorevole Rocchetti. Pratico e giusto, d'accordo, ma per chi? Ripeto, per i proprietari, per i redditieri, ma non certo per i contadini. La verità è che voi volete difendere degli interessi determinati; ma non avete il coraggio, o almeno molti di voi non hanno il coraggio di affermarlo con tutta chiarezza. Ed allora mettete avanti i soliti argomenti di diritto e di giustizia e parlate di diritto e di giustizia senza accorgervi che, scomodando continuamente così alti concetti, voi non approdate a nessun altro risultato se non a quello di avvilire nella coscienza del popolo questi stessi concetti.

Ma, d'altra parte, perché meravigliarci di questo, se, sempre in materia di enfiteusi, non avete avuto esitazione ad incomodare finanche un cardinale di Santa Romana Chiesa perché minacciasse di scomunica gli enfiteuti di Palestrina e di Subiaco rei di chiedere l'affrancazione delle terre loro concesse?

Se non esitate ad avvilire la religione, nella quale dite di credere, per servire gli interessi terreni (*Commenti e interruzioni al centro*), perché dovrete avere ritegno a scomodare il diritto con la « D » maiuscola, la giustizia con la « G » maiuscola, per servire gli stessi interessi?

Voi fate quello che fecero in Piemonte i vescovi quando scomunicarono Cavour che si era fatto promotore delle leggi eversive del patrimonio ecclesiastico. Anche allora si minacciò la scomunica contro chi acquistasse le terre della Chiesa, ma i contadini comprano lo stesso. Così oggi, essendovi voi accorti che le minacce spirituali non servono a frenare i contadini nella loro giusta aspirazione alla terra, voi vi proponete di ricorrere ai mezzi temporali, a questa legge, che aumenta di venti volte i canoni!

L'onorevole Bonomi, in occasione della discussione in sede di Commissione, ebbe la cortesia di fornirci un suo memoriale nel quale tra l'altro è detto:

«Sembra assurdo che nel momento in cui tutto l'indirizzo politico è teso verso il rafforzamento e l'incremento della piccola proprietà e in cui la riforma dei contratti agrari sancisce a tale scopo i principi della giusta causa e della prelazione... si crei un improvviso ostacolo economico... proprio a quei contadini sulle soglie della proprietà cui sono già pervenuti, impedendo di fatto l'esercizio dell'ultimo passo».

Sembra assurdo, ciò, all'onorevole Bonomi. Ci meravigliamo della sua sorpresa, in quanto egli dovrebbe essere molto addentro alle ragioni di questo disegno di legge. Ma noi non ne siamo affatto sorpresi in quanto in questo disegno di legge noi vediamo coerentemente affermata la linea politica di quel Governo in cui voi avete fiducia, di quel Governo che — come ho già dimostrato in molte occasioni — si propone di fare sistematicamente l'interesse della grande proprietà terriera a danno dei contadini.

Noi non ci sorprendiamo di questo disegno di legge, tanto meno, credo, se ne sorprendranno i contadini enfiteuti coltivatori diretti di Padova, di Ferrara, di Chieti, di Subiaco, di Benevento e di Lecce che in questi giorni appunto sono entrati in agitazione e che mi auguro persisteranno nella loro agitazione e la intensificheranno affinché questa iniqua legge, la più iniqua fra tutte quelle che avete finora proposte, non venga in attuazione o trovi il minimo di attuazione.

Tutti questi contadini, fatti più esperti dalle successive riprove che voi date loro della

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 APRILE 1949

vostra politica anticontadina, non potranno che trarne motivo per avversare sempre di più questo Governo, che è un Governo che difende i proprietari, che è un Governo veramente degno delle migliori tradizioni borboniche e sanfedistiche! (*Applausi all'estrema sinistra - Commenti al centro*).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Si dia lettura dell'articolo 1 nel testo ministeriale.

SULLO, *Segretario*, legge:

« Per le enfiteusi costituite anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, la revisione del canone, ai sensi dell'articolo 962 del Codice civile, può essere chiesta indipendentemente dal decorso del decennio previsto nel detto articolo ed anche se sia avvenuta la revisione di cui al primo comma dell'articolo 144 delle disposizioni di attuazione e transitorie dello stesso Codice.

« Per effetto della revisione consentita dal presente articolo, l'ammontare del canone originario non può essere aumentato più di venti volte, rimanendo assorbito l'aumento che fosse stato effettuato in conseguenza della revisione prevista dal predetto articolo 144.

« La misura dell'aumento non può essere superiore al decuplo per i canoni enfiteutici stabiliti nei provvedimenti di ripartizione fra i cittadini utenti dei terreni di uso civico.

« La revisione consentita dalle precedenti disposizioni può essere richiesta anche nel caso in cui il canone originario sia stato aumentato in conformità dell'articolo 145 delle disposizioni di attuazione e transitorie del Codice civile, ma nella revisione si deve tener conto dell'aumento già disposto.

« Le successive revisioni del canone restano regolate interamente dalle disposizioni dell'articolo 962 del Codice civile ».

PRESIDENTE. Si dia ora lettura del testo proposto dalla Commissione.

SULLO, *Segretario*, legge:

« I canoni in danaro di enfiteusi costituite anteriormente al 28 ottobre 1941 sono, a richiesta del concedente, aumentati a venti volte l'ammontare dovuto a quella data, a decorrere dalla prima scadenza posteriore all'entrata in vigore della presente legge.

« La misura dell'aumento è di dieci volte per i canoni enfiteutici stabiliti nei provvedimenti di ripartizione fra i cittadini utenti di uso civico ».

PRESIDENTE. La Commissione ha inoltre proposto l'articolo 1-bis. Se ne dia lettura.
SULLO, *Segretario*, legge:

« L'aumento di cui all'articolo precedente riassume qualsiasi aumento anteriore dipendente dall'applicazione degli articoli 962 del Codice civile, 144 e 145 delle disposizioni di attuazione e transitorie del Codice civile, ed ha valore di prima revisione del canone ai sensi del già citato articolo 144.

« Il concedente non potrà proporre istanza di revisione del canone ai sensi dell'articolo 962 del Codice civile se non dopo dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge, mentre l'enfiteuta potrà proporla anche anteriormente a quella data ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Paolucci Capalozza, Bianco, Failla, Bruno, La Marca, Roveda, Reali, De Martino Francesco e Matteucci hanno presentato i seguenti emendamenti:

« *Sopprimere gli articoli 1 e 1-bis, ripristinando l'articolo 1 del testo ministeriale, con le seguenti modificazioni:*

« *Al primo comma, sostituire le parole da:* Per le enfiteusi a: indipendentemente, *con le seguenti:* Per le enfiteusi costituite anteriormente al 28 ottobre 1941 ed aventi per oggetto un canone in danaro, il concedente può chiedere la revisione di quest'ultimo ai sensi dell'articolo 962 del Codice civile indipendentemente... ».

« *Sostituire il secondo comma col seguente:*

« Per effetto della revisione consentita dal presente articolo, l'ammontare del canone originario non può essere aumentato più di 10 volte, rimanendo assorbiti l'aumento che fosse stato effettuato in conseguenza della revisione prevista dal predetto articolo 144 e quello disposto col regio decreto legge 15 luglio 1923, n. 1717, convertito nella legge 11 giugno 1925, n. 998.

« *Al terzo comma, sostituire la parola: decuplo, con l'altra: quintuplo.*

« *Sostituire il quinto comma col seguente:*

« Il concedente non potrà proporre una successiva istanza di revisione del canone ai sensi dell'articolo 962 del Codice civile se non dopo 10 anni dall'entrata in vigore della presente legge, mentre l'enfiteuta potrà proporla anche anteriormente a quella data.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 APRILE 1949

« In relazione a tale emendamento, far seguire all'articolo 1 del testo ministeriale il seguente articolo 1-bis:

« L'istanza di revisione del canone in denaro di cui all'articolo precedente deve essere proposta, a pena di decadenza, nel termine di quattro mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

« Subordinatamente, ove gli emendamenti di cui sopra non fossero accolti, sostituire l'articolo 1 della Commissione col seguente:

« I canoni in denaro di enfiteusi costituite anteriormente al 28 ottobre 1941 possono essere, a richiesta del concedente, aumentati fino a dieci volte l'ammontare dovuto a quella data, a decorrere dalla prima scadenza posteriore all'entrata in vigore della presente legge.

« La misura dell'aumento può essere di cinque volte per i canoni enfiteutici stabiliti nei provvedimenti di ripartizione tra i cittadini utenti di uso civico.

« La richiesta di aumento deve essere fatta, a pena di decadenza, nel termine di quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge ».

L'onorevole Paolucci ha facoltà di svolgerli.

PAOLUCCI. Premetto che sono nettamente contrario al disegno di legge presentato dal Governo perché, a parer mio, esso snatura le caratteristiche fondamentali e le finalità peculiari dell'enfiteusi, caratteristiche e finalità già, purtroppo, profondamente vulnerate dal Codice civile fascista mercé l'introduzione del diritto della revisione del canone e mercé sostanziali modificazioni al diritto di affrancazione, alle modalità di affrancazione del canone stabilite nel vecchio Codice del 1865, caratteristiche fondamentali racchiuse compiutamente nell'articolo 1556 del predetto vecchio Codice, secondo cui l'enfiteusi è quel contratto con il quale — è bene che rinfreschiamo un po' la nostra memoria — si concede in perpetuo od a tempo, un fondo, con l'obbligo di migliorarlo e di pagare un'annua prestazione in denaro o in natura.

Orbene, altera, dicevo, il disegno di legge in questione, profondamente, i concetti fondamentali di questo istituto e cancella soprattutto quelle orme impresse all'istituto stesso faticosamente, nel corso dei secoli, con un'opera lenta, assidua, tenace, di penetrazione mercé l'apporto di riforme alla

relativa legislazione ed anche attraverso la consuetudine. Ma in modo particolare, onorevole Ministro, questo disegno di legge viene ad annullare, a ripudiare le conquiste che si sono conseguite in questo campo, da quella che fissava il principio generale dell'immutabilità del canone, a quella che permettendo la redenzione del fondo spianava la via all'enfiteuta per diventar proprietario assoluto del fondo stesso mediante l'affrancazione; da quella che mutava il diritto che aveva l'enfiteuta romano di migliorare il fondo in preciso obbligo, all'altra, infine, che convertiva la funzione del canone da corrispettivo del godimento del fondo in quella di puro e semplice riconoscimento del dominio diretto.

Premesse queste considerazioni di indole generale, dichiaro, passando allo svolgimento dei singoli commi del mio emendamento che preferisco sempre il criterio adottato dall'onorevole Ministro nel suo disegno di legge, quello cioè di affidare all'istituto della revisione la possibilità dell'aumento del canone in denaro.

La Commissione, nella sua maggioranza, ha ritenuto invece di adottare il criterio dell'automatismo di questo aumento, fissandolo, per giunta, nella misura di venti volte il canone originario il che è eccessivo; criterio che deve nettamente rifiutarsi, perché, come giustamente osservava l'onorevole Guardasigilli, noi non possiamo adottare questo criterio generale, indiscriminato, per tutte le zone: occorrerà, per la determinazione del *quantum* una valutazione da farsi zona per zona, caso per caso, prestazione per prestazione, enfiteusi per enfiteusi; valutazione che solo il magistrato può fare allorché sarà adito da chi ha intenzione di chiedere la revisione del canone ai sensi dell'articolo 962 del Codice civile vigente. Questo criterio dell'automatismo è addirittura iniquo, perché può darsi, in pratica, che un fondo enfiteutico abbia subita una svalutazione minima, che un altro abbia subita una svalutazione massima e che un terzo abbia subita una svalutazione media: orbene se si applica l'aumento automatico di venti volte il canone originario, si creano dei casi di disparità, di squilibrio, di ingiustizia. Lo stesso criterio — mi permetto di ricordarlo specialmente al collega Rocchetti — non è stato adottato in materie affini: infatti, ad esempio, l'aumento dei fitti in materia di immobili urbani non è stato proposto in misura fissa nel progetto che dovremo ancora discutere, perché, se-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 APRILE 1949

condo quanto la stessa Commissione ha deliberato, gli aumenti « possono » essere del 50 per cento, e « possono » essere ridotti fino al 30 per cento: non c'è dunque, l'applicazione automatica di una misura fissa. Nessuna sorpresa, pertanto, se noi riteniamo che è bene che si affidi al criterio discrezionale del magistrato la possibilità di accogliere o meno, o di ridurre, l'istanza che farà il concedente per l'aumento del canone.

Ritengo, invece, che sia da accogliersi il principio seguito dalla Commissione allorché ha stabilito che questi aumenti debbano avere effetto per le enfiteusi costituite anteriormente al 28 ottobre 1941, data nella quale entrò in vigore il Libro della proprietà del nuovo Codice civile.

Per quanto riguarda il secondo comma del mio emendamento sostitutivo, osservo che la misura dell'aumento, da stabilirsi sempre attraverso lo speciale procedimento di revisione, in ogni caso non debba andare al di là di dieci volte la misura originaria. Mi sembra che questo criterio sia più logico, più aderente alla realtà ed eviti grave e pericolose sperequazioni. Ritengo anche che debbano essere assorbiti gli aumenti — e in ciò sono pienamente d'accordo sia col disegno di legge governativo, sia con quello elaborato dalla maggioranza della Commissione — che fossero stati apportati per effetto della revisione prevista dall'articolo 144 delle disposizioni di attuazione e transitorie del Codice civile, e ritengo, infine, che debba essere anche assorbito l'aumento disposto dal decreto-legge 15 luglio 1923, n. 1717, convertito nella legge 1 giugno 1925, n. 998, per quanto questo aumento non sia stato eccessivo. È chiaro che se dobbiamo rifarci al canone originario per aumentarne la misura, occorre tener presente anche quest'ultimo aumento.

Per quanto riguarda la proposta misura di aumento di canoni stabiliti nei provvedimenti di ripartizione fra i cittadini utenti di uso civico, ho chiesto che debba ridursi dal massimo di dieci volte ad un massimo di cinque volte, seguendosi un criterio proporzionale, quello stesso criterio che peraltro hanno seguito il Ministro e la Commissione allorché hanno ridotto, in questo stesso caso, la misura dell'aumento fisso da venti a dieci volte.

Ritengo, inoltre, che l'istanza di revisione del canone di cui al precedente articolo debba essere proposta, a pena di decadenza, nel termine di quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Vi sono dei precedenti, anche in questo campo, nelle varie disposizioni legislative in materia di locazione di immobili urbani. È bene, in altre parole, che ci sia una precisa manifestazione di volontà, da parte del concedente, per conseguire l'aumento del canone. Se questa manifestazione di volontà non vi è o non vi fosse, perché l'enfiteuta deve o dovrebbe, automaticamente, pur ignorando la intenzione, la volontà — che possono essere contrarie — del concedente, corrispondere a costui l'aumento in quella misura fissa, che è poi così esagerata, eccessiva ed iniqua?

Se il concedente intende trar profitto del diritto di aumento ed avvalersene, manifesti la sua volontà in maniera chiara, precisa, inequivocabile, all'enfiteuta, con una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno; e questa volontà la manifesti nel termine di quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge!

Mi astengo dal leggervi disposizioni consimili in materia di locazione ed approvate unanimemente dalla Commissione della giustizia.

Subordinatamente, ove non venisse accolta la richiesta principale di sostituzione, nel disegno di legge, dell'articolo 1 della Commissione con quello governativo — del ripristino cioè del testo ministeriale — ho chiesto, con un altro emendamento, che i canoni in denaro delle enfiteusi costituite anteriormente al 28 ottobre 1941 (per questa decorrenza siamo d'accordo) possano essere aumentati fino a dieci volte l'ammontare dovuto a quella data. In altre parole io dico: se venisse malauguratamente ripudiato, onorevoli colleghi, l'emendamento principale che mira ad adottare il criterio seguito dal Ministro guardasigilli — e cioè che debba farsi sempre ricorso all'istituto della revisione, adusi cioè sempre l'autorità giudiziaria, rimanendosi così nell'ambito della legge — in questo caso, ripeto, malauguratissimo — la possibilità di aumento sia stabilita in una misura che non vada al di là delle dieci volte di quella del canone originario. Anche in questo caso dovrà stabilirsi però che occorre la manifestazione di volontà da parte del concedente cioè la sua esplicita, formale richiesta di aumento, da farsi nel perentorio termine di quattro mesi dall'entrata in vigore della legge.

Chiusura della votazione segreta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto e invito gli onorevoli Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(Gli onorevoli Segretari numerano i voti).

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 APRILE 1949

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GRONCHI

Si riprende la discussione del disegno di legge: Norme in materia di revisione di canoni enfiteutici e di affrancazione. (217).

PRESIDENTE. Si riprende la discussione del disegno di legge.

L'onorevole Relatore per la maggioranza ha facoltà di esprimere il parere della Commissione sugli emendamenti proposti.

ROCCHETTI, *Relatore per la maggioranza*. Onorevoli colleghi, a proposito di questo primo articolo del disegno di legge che, indubbiamente, è quello che impronta di sé tutte le altre norme, si sono volute riproporre alcune questioni di carattere generale alle quali io credo mio dovere replicare brevemente.

Si è voluto, innanzi tutto, riaffermare che l'enfiteusi è un istituto di origine feudale e che suo carattere precipuo è sempre stato quello della fissità, dalla determinatezza del canone.

Non starò a ripetere le ragioni così egregiamente esposte dal Ministro Guardasigilli per quanto riguarda la storia di questo glorioso istituto; glorioso, ripeto, perché ad esso è connessa non la storia del feudo ma la storia, invece, della eversione del feudo, cioè proprio della sua abolizione, prima ancora che le leggi eversive della fine del 1700 o del principio del 1800 producessero la definitiva morte dell'istituto feudale.

Ma vorrò rimarcare qualcosa a proposito dell'altra questione sulla quale si è tanto insistito dai colleghi Grifone e Paolucci, cioè la determinatezza del canone, ritenuta quasi elemento connaturale all'enfiteusi, che sarebbe stata follia l'intaccare.

Io ho inteso fare dalla parte sinistra della Camera nomi illustri come quelli del Poggi, del Valenti, ai quali vorrei aggiungere ancora quello di Vincenzo Simoncelli, che ha tracciato in un memorabile e ancora utile volume la storia dell'istituto enfiteutico, per ricordare come in tempi moderni si sia da molti economisti ritenuto che se si voleva salvare la vita di questo istituto che poteva e doveva ancora produrre utili effetti, conseguenze e benefici nell'opera di smobilitazione della grande proprietà a favore della classe dei lavoratori, bisognava rinunciare al principio romanistico della determinatezza del canone che indubbiamente aveva finito per minare la vita dell'istituto.

E allora non sarà inopportuno ricordare che la disciplina cui siamo pervenuti nel Codice del 1942 è fondata su motivi attinti

dalla storia e soprattutto dalla storia economica, che ci hanno ammonito di una opportunità di riforma dell'istituto mediante l'introduzione del principio della revisione del canone.

Non posso quindi non meravigliarmi di fronte ad alcune affermazioni dei nostri contraddittori, specie quando vedo che alcuni di essi difendono l'enfiteusi e ritengono che essa possa ancora, come è certo, portare utili benefici alla nostra attività agraria. Se vogliamo che essa sopravviva e possa veramente portare questi attesi benefici, resistendo in un periodo storico in cui le svalutazioni monetarie si sono susseguite, è ovvio che dobbiamo tenerci fedeli al principio della revisione del canone. Esso è quello che dà fiducia all'istituto e lo fa accettabile da coloro che intendono servirsene per affidare la terra al lavoro, pur conservandone un reddito che abbia un certo carattere di stabilità e non sia incerto ed illusorio.

Io non comprendo come si possa considerare con ostilità e con senso di pregiudizio un istituto il quale dà questo vantaggio, di immettere nel possesso della terra, quasi nella pienezza del dominio, colui che la terra non può pagare, né comprendo come possano avversarsi quegli accorgimenti studiati per incoraggiare gli interessati a servirsene nell'interesse della collettività.

Se, dunque, il principio della revisione è stato introdotto nella lunga evoluzione storica dell'istituto per salvare l'enfiteusi nell'interesse dei lavoratori, non possiamo disconoscere che esso debba trovare sempre applicazione anche nei confronti delle enfiteusi anteriori.

Dobbiamo riconoscere che il principio deve essere rispettato anche per esse, e ciò per ragioni di uniformità di concezione economica e giuridica.

Occorre soltanto considerare se alla revisione si debba giungere attraverso il sistema del Codice del 1942, oppure attraverso un procedimento più semplice e più rapido, come quello proposto dalla Commissione: cioè il sistema della rivalutazione automatica del canone svalutato.

Non dobbiamo dimenticare che nel Codice civile la revisione dell'enfiteusi è prevista per ragioni più che di carattere monetario, di carattere economico in senso lato, allorché per effetto di esse è venuto a mutarsi quel rapporto iniziale di valore tra fondo e canone che, naturalmente, nella volontà delle parti, doveva permanere durante tutta la vita del rapporto giuridico.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 APRILE 1949

La revisione, così come è concepita dal Codice, è un istituto che mira a riportare questo equilibrio là dove l'equilibrio è turbato, e presuppone quindi, a seguito della variazione verificatasi, una necessità di contestazioni, un accordo fra le parti, e, se non l'accordo, una lite eventualmente da comporre o transattivamente, o giudizialmente.

Ma quando noi, a causa di ragioni non in senso largo economico, ma strettamente monetarie, ci siamo venuti a trovare in Italia in queste condizioni di cose che i canoni in danaro non rappresentano più se non la cinquantesima parte del valore originario, noi vediamo che l'istituto della revisione, così come è concepito dal Codice, non suffraga più, o per lo meno può suffragare, ma in modo così macchinoso ed inutile che finisce per costituire un modo vessatorio per coloro che devono eventualmente subirlo.

Noi ci troviamo di fronte a un caso di carattere generale, ad un portato della svalutazione monetaria, per cui alla revisione è dovere del legislatore procedere in forma generale, evitando inutili contestazioni tra le parti interessate.

Poiché la svalutazione monetaria ha diminuito il valore della moneta da uno a cinquanta volte, quale scopo potrebbe avere una revisione con limite massimo di venti volte e con incerta la misura concreta, quando è certo che, per l'entità della svalutazione, questa misura non potrà mai essere inferiore al limite massimo?

D'altra parte, onorevoli colleghi, ricorrere al sistema della revisione così come è previsto nel Codice civile — ed è previsto soltanto per l'enfiteusi — dà luogo ad un ulteriore inconveniente di carattere particolarmente litigioso. Sappiamo quanto sia difficile, in mancanza di titolo, distinguere l'enfiteusi dalle altre prestazioni perpetue cui non si applica la revisione, che è prevista dal Codice soltanto per l'istituto dell'enfiteusi. Se stabilissimo di rivalutare i canoni col procedimento di revisione otterremmo per conseguenza che la prima contestazione che sorgerebbe fra le parti sarebbe quella sulla natura del diritto. Il che sarebbe molto grave, perché questi diritti antichi ordinariamente non hanno altro titolo che nel possesso, ed è molto difficile conoscerne con precisione la natura giuridica.

Risponde, pertanto, a un criterio di praticità e di giustizia applicare a tutti i canoni in danaro, senza discriminazioni, una rivalu-

tazione in forma automatica e fissa. L'onorevole Grifone ci chiedeva: giustizia, ma per chi? Noi rispondiamo, per tutti, perché è giustizia quella che tende a semplificare i rapporti, ad eliminare le contestazioni e, in definitiva, a difendere colui che per essere il più debole, ordinariamente finisce per restare soccombente. Perciò la Commissione resta aderente alla formulazione da essa data all'articolo 1, e prega la Camera di volerlo votare nel testo da essa proposto.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro ha facoltà di esprimere il parere del Governo.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Ho già detto che lascio libera la Camera di seguire il mio testo o quello della Commissione.

PRESIDENTE. Credo convenga votare anzitutto sul criterio: se ripristinare il testo ministeriale a preferenza di quello della Commissione. Qualora la Camera approvi il ripristino del testo ministeriale, esamineremo gli emendamenti dell'onorevole Paolucci al testo stesso; qualora lo respinga, si intenderà con ciò preclusa ogni altra parte dell'emendamento Paolucci.

GULLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GULLO. Il testo ministeriale diversifica in parecchie parti dal testo della Commissione. Il punto centrale è la misura dell'aumento. Ma vi sono altre diversità fra l'uno e l'altro testo. Io dico che si può votare benissimo il testo ministeriale; ma se questo fosse respinto, ci riserviamo di presentare emendamenti sulla misura degli aumenti.

PRESIDENTE. Ella si può riservare di ripresentare alcuni degli emendamenti riferentisi al testo ministeriale qualora si discuta sul testo della Commissione.

GULLO. Perciò la reiezione del testo ministeriale non implica la reiezione di questi emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di ripristino del testo ministeriale. *(Non è approvata)*.

Allora voteremo l'articolo 1 nel testo della Commissione, che rileggo:

« I canoni in danaro di enfiteusi costituite anteriormente al 28 ottobre 1941 sono, a richiesta del concedente, aumentati a venti volte l'ammontare dovuto a quella data, a decorrere dalla prima scadenza posteriore all'entrata in vigore della presente legge.

La misura dell'aumento è di dieci volte per i canoni enfiteutici stabiliti nei provvedimenti di ripartizione fra i cittadini utenti di uso civico ».

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 APRILE 1949

GULLO. Chiedo che si voti il primo comma dell'articolo 1 per divisione, cioè fino alla parola « aumentati ».

PAOLUCCI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAOLUCCI. Rinunzio al secondo e al quinto comma del mio emendamento ed insisto sulla proposta subordinata.

PRESIDENTE. L'onorevole Relatore ha facoltà di esprimere il parere della Commissione sull'emendamento Paolucci.

ROCCHETTI, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione esprime parere contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo dell'articolo 1 della Commissione, che l'onorevole Paolucci aveva presentato in via subordinata:

I canoni in denaro di enfiteusi costituite anteriormente al 28 ottobre 1941 possono essere, a richiesta del concedente, aumentati fino a dieci volte l'ammontare dovuto a quella data, a decorrere dalla prima scadenza posteriore all'entrata in vigore della presente legge.

La misura dell'aumento può essere di cinque volte per i canoni enfiteutici stabiliti nei provvedimenti di ripartizione tra i cittadini utenti di uso civico.

La richiesta di aumento deve essere fatta, a pena di decadenza, nel termine di quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

(Non è approvato).

L'onorevole Gullo chiede si voti il primo comma dell'articolo 1 fino alla parola « aumentati ».

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Chiedo al Relatore se la Commissione ritenga di sopprimere le parole: « a richiesta del concedente » perché, una volta approvato il sistema automatico, mi pare che la richiesta non abbia valore.

ROCCHETTI, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione accetta la proposta dell'onorevole Ministro.

GRIFONE, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRIFONE, *Relatore di minoranza*. Noi non siamo favorevoli alla soppressione proposta dal Ministro, sebbene, per la innovazione proposta dalla Commissione, l'aumento

sia automatico, v'è sempre la possibilità che un proprietario non lo chieda; mentre, se accettiamo la proposta del Ministro, il canone dovrebbe essere aumentato sempre, anche quando il proprietario non lo chiedesse. Proprietari che vivono permanentemente lontano dalle loro terre vedrebbero automaticamente aumentati i loro canoni; il che sarebbe cosa enorme.

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, insiste nella sua proposta?

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Devo insistere: il sistema dell'articolo 962 è basato sulla richiesta; il concetto dell'automaticità, invece, è basato sul fatto che vengono aumentati automaticamente tutti i canoni.

La « richiesta » avrebbe valore soltanto se si dovesse approvare l'emendamento Paolucci, che stabilisce la decadenza; se la « richiesta » non è legata ad una decadenza, essa non ha nessun valore.

In questa parte dell'articolo non è stabilito nessun termine; è detto che il canone viene aumentato di 20 volte a decorrere dalla prima scadenza posteriore all'entrata in vigore della presente legge.

GRIFONE, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRIFONE, *Relatore di minoranza*. Non sono d'accordo con l'onorevole Ministro che il fatto della richiesta del concedente non abbia rilevanza.

Il concedente può vivere, ed io ne conosco parecchi che vi vivono, all'estero, e non interessarsi dei suoi beni; egli potrà chiedere l'aumento fra dieci anni; sarà tanto di guadagnato per il lavoratore.

Perché vogliamo far sì che proprietari terrieri, i quali vivono a Parigi o a Cuba, godano di un aumento, che essi neppure lontanamente si propongono di chiedere?

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Qui non si tratta di tener presenti situazioni di fatto, ma di tecnica legislativa: il sistema automatico non è basato sulla richiesta; la richiesta è in relazione ad una decadenza; tecnicamente sarebbe allora indispensabile stabilire entro quale termine la richiesta deve essere fatta, perché l'articolo 962 stabilisce che la richiesta sia proposta al giudice, perché sia esaminata e decisa. Ma una richiesta genericamente fatta senza stabilire, forse, a chi deve essere fatta, potrebbe creare

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 APRILE 1949

una serie di incertezze che la legge deve evitare. Quindi, io ritengo che su questo punto dell'articolo non si possa fare questa inclusione, e pregherei, quindi, la Commissione a non introdurla, in quanto non posso accedere ad una soluzione, che non è tecnicamente esatta. Io come Ministro di grazia e giustizia devo respingerla.

PRESIDENTE. L'onorevole Relatore ha facoltà di esprimere il pensiero della Commissione.

ROCCHETTI, *Relatore per la maggioranza*. Se vi è un proprietario che non vuol approfittare dei vantaggi previsti dalla norma, potrà sempre rinunciare.

GULLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GULLO. Ricordo che la Commissione ha approvato la formulazione che ora stiamo per votare. Non mi spiego ora, come il Relatore si possa dichiarare a nome della Commissione d'accordo con il Ministro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione le parole:

« I canoni in denaro di enfiteusi costituite anteriormente al 28 ottobre 1941 sono aumentati ».

(Sono approvate).

Pongo ora in votazione le parole:

« a richiesta del concedente ».

(Non sono approvate).

Passiamo alle parole successive del primo comma:

« a venti volte l'ammontare dovuto a quella data, a decorrere dalla prima scadenza posteriore all'entrata in vigore della presente legge ».

GULLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GULLO. Io chiedo che si riprenda il concetto del testo ministeriale e propongo di sostituire alle parole « a venti volte » le altre « fino a venti volte ».

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Ella cade in una contraddizione.

GULLO. Non mi sembra.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Mi pare di essere stato abbastanza chiaro, e anche il Relatore. I criteri erano due: o seguire il testo ministeriale, che stabiliva che non si trattasse di un aumento automatico,

ma richiesto da una delle parti dinanzi al giudice e che poteva essere portato a venti volte, oppure si doveva consentire un aumento automatico a venti volte. Non è possibile « fino a venti volte », perché non sarebbe più automatico, e sarebbe una contraddizione con quello che la Camera ha votato che lascia dei dubbi nel giudice che deve decidere.

GULLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GULLO. Non comprendo dove stia la ragione del contrasto. Qui si vuole che i canoni siano aumentati ed ora stiamo discutendo della misura dell'aumento. Evidentemente, dicendo « fino a 20 volte » non si stabilisce, in definitiva, se non questo: che se le parti non si accordano sarà il giudice ad eliminare i contrasti. Quante volte le parti non si accorderanno sulla misura dell'aumento, avverrà quello che avviene ogni qualvolta vi è un contrasto di interessi: la magistratura è chiamata a sanare questi contrasti.

In realtà, però, vi è un argomento sostanziale, che tutti hanno implicitamente riconosciuto, anche il Ministro. La misura del canone è ben diversa da regione a regione e non è subordinata ad uno stesso criterio. Vi sono dei canoni effettivamente modestissimi, ve ne sono dei modesti, ma vi sono canoni che non sono né modestissimi né modesti. Ora l'aumento indiscriminato di venti volte non fa che perpetuare questa disuguaglianza e questa ingiustizia su un piano più elevato, ossia aggrava l'ingiustizia stessa.

Io non vedo quali siano i motivi che vietano di accogliere il nostro emendamento, ossia che si tenga conto della diversità di canoni fra regione e regione.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Onorevole Gullo, io credevo di essere stato chiaro; in ogni modo, la votazione precedente stabiliva se si dovesse fissare una economia della legge fondata su una revisione basata sull'articolo 962, ossia di un aumento che potesse andare fino a venti volte lasciato al giudice, oppure, come dice la relazione, seguire l'altro criterio: « al meccanismo della revisione, previsto per cause negoziali specifiche e di contenuto più propriamente economico, è stato perciò sostituito quello della rivalutazione automatica a venti volte ». Ora l'Assemblea ha votato sul principio se si doveva seguire l'aumento fino a un certo limite o il principio di un aumento

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 APRILE 1949

automatico di venti volte. Io mi sono astenuto e l'Assemblea ha votato. Se l'Assemblea ha votato il principio di venti volte non possiamo tornare su questa questione senza contraddirci. Ciò mi pare così evidente che l'onorevole Gullo per la sua saggezza e la sua pratica non dovrebbe insistere nel richiedere una votazione che sarebbe in contraddizione con la precedente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione allora l'emendamento testé proposto dall'onorevole Gullo, tendente a sostituire le parole « a venti volte » con le altre « fino a venti volte ».

(Non è approvato).

Pongo ora in votazione la restante parte del primo comma.

(È approvato).

Passiamo al secondo comma:

« La misura dell'aumento è di dieci volte per i canoni enfiteutici stabiliti dai provvedimenti di ripartizione fra i cittadini utenti di uso civico ».

L'onorevole Perlingieri ne ha proposto la soppressione.

Ha facoltà di svolgere l'emendamento.

PERLINGIERI. Il secondo comma, onorevoli colleghi, stabilisce una condizione di disuguaglianza, e quindi di sfavore, a carico degli enti comunali, che noi riteniamo ingiusta.

La Commissione nella sua relazione ha dato una spiegazione al riguardo affermando che la disuguaglianza è stabilita in considerazione della preesistenza del diritto dei cittadini *uti singuli* sui terreni demaniali, oggetto di ripartizione. Ma io mi permetto di far rilevare che questa preesistenza dei diritti dei cittadini sui demani universali è stata tenuta già in considerazione all'atto della concessione dei terreni in enfiteusi.

Chiunque ha pratica e conoscenza di procedimenti demaniali di legittimazione e di quotizzazione sa che per questi terreni sono stati e sono imposti dei canoni addirittura irrisori: si tratta di canoni di poche decine di lire ad ettaro. Ora, se è stata fatta una agevolazione all'atto della concessione originaria, non possiamo ripeterla, arrivando all'infinito in questa sede di aumento.

Si osserva da parte di qualche collega: ma questa terra è della collettività dei cittadini che l'hanno avuta ripartita.

E questo spiega la agevolazione fatta in origine all'atto della ripartizione. D'altronde la collettività è composta della generalità dei cittadini e non dei soli beneficiari di

assegnazioni demaniali, tra cui sono anche molti proletari che non hanno avuto nessuna assegnazione di terra. E noi, depauperando le finanze del comune, veniamo a depauperare il patrimonio comunale e a danneggiare quella parte dei cittadini bisognosi, che dovrebbero essere tutelati attraverso la migliore considerazione del patrimonio comunale e delle finanze comunali. Questo è il concetto che ha determinato il mio emendamento soppressivo. L'agevolazione è stata concessa all'origine e non la possiamo rinnovare elevando a potenza l'agevolazione stessa. Perciò io insisto nel mio emendamento.

PAOLUCCI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAOLUCCI. Noi ci opponiamo rilevando la infondatezza di questo emendamento. Sia la Commissione che il Ministro si sono trovati d'accordo nel ridurre alla metà questo aumento per i casi particolari previsti dal comma relativo dell'articolo 1. Secondo me l'emendamento significherebbe aggravare le condizioni esistenti per queste terre.

PRESIDENTE. L'onorevole Relatore ha facoltà di esprimere il parere della Commissione.

ROCCHETTI, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione, pur apprezzando le ragioni esposte dall'onorevole Perlingieri, tuttavia insiste sul punto di vista già espresso.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro ha facoltà di esprimere il parere del Governo.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Mi associo a quanto ha detto l'onorevole Relatore. Può darsi che le ragioni addotte dall'onorevole Perlingieri possano avere il loro fondamento, perché in origine questi canoni ebbero una valutazione eccezionale, appunto per la natura dei terreni. Tanto è vero che, per onestà, devo dire che il Ministero dell'agricoltura mi scrisse dicendo che un maturo esame dello schema di legge portava a considerare l'opportunità di rivedere questo punto poiché, per l'articolo 20 della legge 16 giugno 1927, il canone iniziale viene stabilito in base a particolari criteri di favore.

Ma, in ogni modo, siccome si tratta di un aumento di dieci volte e vogliamo mantenere questa linea di favore, io direi di insistere, malgrado il parere del Ministero dell'agricoltura.

Quindi, pregherei l'onorevole Perlingieri di ritirare il suo emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Perlingieri, ella insiste sul suo emendamento?

PERLINGIERI. Sì, signor Presidente.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 APRILE 1949

BONOMI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONOMI. Dichiaro di votare contro l'emendamento Perlingieri per la ragione che queste enfiteusi costituite su usi civici sono state costituite su terreni della collettività.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il secondo comma del testo della Commissione, avvertendo che l'onorevole Perlingieri ne propone la soppressione.

(È approvato).

Gli onorevoli Gullo e Capalozza hanno presentato il seguente emendamento:

« Aggiungere il seguente comma:

« Gli aumenti di cui al presente articolo non possono essere richiesti quando l'enfiteuta sia coltivatore diretto ».

L'onorevole Capalozza ha facoltà di svolgerlo.

CAPALOZZA. Sarò molto breve, perché le ragioni sono già note agli onorevoli colleghi. Questa legge — come è già stato messo in evidenza da questa parte della Camera — porta un aggravio notevolissimo a coloro che sono soggetti al pagamento dei canoni enfiteutici e pertanto noi riteniamo che si debba avere, perlomeno, un particolare riguardo a quelli che sono coltivatori diretti.

Nella difesa dei coltivatori diretti siamo spesso, almeno a parole, d'accordo coi rappresentanti della maggioranza e pertanto vogliamo pensare che, su questo punto, essi siano anche concretamente e a fatti d'accordo con noi, dato che si tratta di sancire un efficace vantaggio per questa categoria così colpita.

Immagino che si potrebbe dire come un provvedimento di questo genere venga, in certo senso, ad incrinare quello che è l'istituto sulla sua sostanza obiettiva, inserendovi un elemento di carattere subiettivo. Ma a questo proposito vorrei far rilevare ai colleghi, che volessero fare questa eccezione, come già altre volte si è addivenuti ad una particolare considerazione di determinate categorie, e posso ancora una volta riferirmi alla legislazione sulle locazioni: e non tanto a quello che è il disegno governativo n. 105 modificato dalla Commissione della giustizia (che non è ancora legge) — là dove, appunto in riferimento e in considerazione alla persona del conduttore, stabilisce una diversa misura del canone — ma a quella che è proprio la legge positiva tuttora in vigore, cioè la legge 30 dicembre 1948.

Quivi si dice che, quando il conduttore sia un tubercolotico, quando il conduttore sia un assistito dall'E. C. A. o quando sia un pensionato della Previdenza sociale, nessun aumento egli debba subire.

Ora, applichiamo anche a questo caso, applichiamo anche a questa legge lo stesso criterio e allora tutti saremo d'accordo nell'approvare l'emendamento che noi vi presentiamo.

PRESIDENTE. L'onorevole Relatore ha facoltà di esprimere il parere della Commissione.

ROCCHETTI, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione è contraria all'emendamento dell'onorevole Capalozza.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro ha facoltà di esprimere il parere del Governo.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Anch'io sono contrario, onorevole Presidente, e ne dirò brevemente le ragioni. Stavo proprio ora fissando a me stesso le ragioni della mia perplessità. Ed infatti il principio dell'aumento automatico può giovare anche al coltivatore diretto, perché il principio della revisione giuoca, come si sa, in aumento o in diminuzione in relazione al terreno, senza tener conto dei miglioramenti.

Si tratta cioè soltanto del valore iniziale del terreno. Si tratta quindi proprio di una misura di equazione, rispetto a valori che non possono per alcun modo venire turbati. Vorrei d'altra parte fare osservare all'onorevole Capalozza come tali vantaggi vadano ben di sovente a favore di enti, quali comuni, ospedali, ecc. Se infatti il riscatto viene fatto in base alla vecchia situazione, ciò significa portar via a questi enti il loro patrimonio, con gravissimo danno evidentemente degli enti stessi e dei loro assistiti.

Vorrei quindi pregare l'onorevole Capalozza di non insistere, anche perché gli enfiteuti, tranne rarissimi casi, sono tutti coltivatori diretti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Capalozza.

(Non è approvato).

Comunico che è stato presentato, come subordinato al precedente emendamento, il seguente comma aggiuntivo firmato dagli onorevoli Capalozza, Gullo, Pratolongo, Paolucci, Miceli, Chini Coccoli Irene, Natali Ada, Marzi, Pelosi, Imperiale, Bruno, Dal Pozzo:

« Gli aumenti di cui al presente articolo non sono applicabili, quando il fondo su cui l'enfiteusi è costituita non superi i dieci ettari e l'enfiteuta sia coltivatore diretto ».

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 APRILE 1949

L'onorevole Capalozza ha facoltà di svolgerlo.

CAPALOZZA. Rinunzio a svolgerlo, onorevole Presidente: esso, è evidente, non risponde se non ad un criterio di maggior precisione.

PRESIDENTE. L'onorevole Relatore ha facoltà di esprimere il parere della Commissione.

ROCCHETTI, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione è contraria anche a questo emendamento subordinato, onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Ministro?

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Mi associo a quanto ha detto l'onorevole Relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento subordinato dell'onorevole Capalozza.

(*Non è approvato*).

Passiamo all'articolo 1-bis, che rileggo:

« L'aumento di cui all'articolo precedente riassume qualsiasi aumento anteriore dipendente dall'applicazione degli articoli 962 del Codice civile, 144 e 145 delle disposizioni di attuazione e transitorie del Codice civile, ed ha valore di prima revisione del canone ai sensi del già citato articolo 144.

« Il concedente non potrà proporre istanza di revisione del canone ai sensi dell'articolo 962 del Codice civile se non dopo dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge, mentre l'enfiteuta potrà proporla anche anteriormente a quella data ».

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Propongo, d'accordo con la Commissione, la formulazione di un testo che riproduce il concetto espresso dalla stessa Commissione, ma in forma un po' diversa.

« La variazione del canone disposta dall'articolo precedente assorbe gli aumenti dipendenti dall'applicazione degli articoli 962 del Codice civile e 144 e 145 delle disposizioni di attuazione e transitorie di detto Codice; ed è considerata come prima revisione ai sensi del citato articolo 144.

« La successiva revisione, in base all'articolo 962 del Codice civile, potrà essere richiesta dal concedente dopo il decorso di dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge, e dall'enfiteuta anche prima di tale termine ».

PRESIDENTE. Onorevole Relatore, la Commissione accetta?

ROCCHETTI, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione accetta il testo dell'onorevole Ministro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione questa formulazione dell'articolo 1-bis.

(*È approvata*).

Passiamo all'articolo 1-ter. Se ne dia lettura.

SULLO, *Segretario*, legge:

« Tutte le prestazioni fondiari perpetue costituite in danaro o in esso commutate anteriormente al 28 ottobre 1941 sono parimenti, a richiesta del titolare, aumentate a venti volte l'ammontare dovuto a quella data, a decorrere dalla prima scadenza posteriore all'entrata in vigore della presente legge ».

PRESIDENTE. Per questo articolo 1-ter c'è una proposta soppressiva dell'onorevole Paolucci. Ha facoltà di svolgerla.

PAOLUCCI. Onorevoli colleghi, io penso che il mio emendamento soppressivo debba senz'altro accogliersi per le seguenti brevissime considerazioni. Nella fattispecie si tratta di prestazioni che sono veramente l'immagine vivente del periodo feudale. Voi, colleghi della maggioranza, per quanto riguarda la discussione dell'enfiteusi in genere, potevate anche aver ragione allorché sostenevate che non tutte le enfiteusi traggono origine, derivano la loro nascita dal tenebroso periodo del feudalesimo, ma per queste prestazioni definite perpetue nel vostro articolo 1-ter (il quale dice proprio così: « Tutte le prestazioni fondiari perpetue, ecc. ») voi non potete avvalervi degli stessi argomenti: qui ci troviamo proprio di fronte a quei casi in cui vi è il retaggio triste, la visibile, indelebile impronta del periodo feudale. E come fareste voi, d'altro canto, in pratica, a determinare « a priori », e con precisione, quali prestazioni abbiano il carattere della perpetuità e quali abbiano il carattere della temporaneità? Se venisse accolto questo disposto dell'articolo 1-ter, di cui ho chiesto la soppressione, noi ci addentreremmo in una selva intricata e inestricabile, forse senza via di uscita, di controversie innumerevoli, difficili e di lunga e profonda indagine, che richiedono particolari, accurati, diligenti studi, interminabili ricerche in archivi pubblici e privati, controversie dirette ad accertare se una determinata prestazione abbia carattere di perpetuità o di temporaneità, perché è chiaro che solo ove avesse il primo carattere sarebbe soggetta alla possibilità di aumento. Quindi, onorevole Rocchetti, noi ci trove-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 APRILE 1949

remmo, proprio in questo caso, imbrigliati in quelle difficoltà che lei tanto poneva in risalto e deplorava allorché sosteneva il principio della opportunità dell'aumento automatico di venti volte dei canoni in denaro. Come si farebbe a stabilire; ad esempio, se la colonia *ad longissimum tempus* che vige ancora nelle nostre zone dell'Abruzzo abbia carattere perpetuo, se tale natura abbia la colonia *ad longum tempus* o quell'altra prestazione, pure caratteristica della nostra zona, del tomolario, per cui si corrisponde un tomolo di grano per ogni tomolo di terreno? Noi daremmo la stura ad una quantità di controversie dirette a stabilire, come prima dicevo, soltanto questo: se una determinata prestazione abbia un carattere perpetuo oppure temporaneo.

Ma, vivaddio, lo stesso Ministro nel suo disegno di legge non ha ritenuto opportuno concedere lo stesso trattamento di aumento a queste prestazioni, le quali, poi, non rientrano nemmeno in quella specie di tutela dell'istituto della revisione previsto dall'articolo 962 del Codice civile vigente, e questa, anzi, è stata la ragione, evidentemente, per la quale il Ministro non ha esteso lo stesso trattamento di aumento del canone a contratti siffatti perché, cioè, l'istituto della revisione, che ha intaccato profondamente l'entità giuridica dell'enfiteusi, contempla solo i canoni enfiteutici. Quell'istituto, onorevole Rocchetti, ha peggiorato molto il concetto della enfiteusi poiché ha convertito il principio della immutabilità del canone, che fu una grande conquista...

ROCCHETTI, *Relatore per la maggioranza*. È sempre esistito fin dal diritto romano.

PAOLUCCI. Non è esistito sempre il principio della immutabilità del canone. Anzi, è stato una conquista proprio l'averlo reso immutabile. Ma veda, onorevole Rocchetti, dove il Codice civile fascista ha intaccato sensibilmente l'entità, le peculiari caratteristiche dell'istituto dell'enfiteusi: l'ha intaccato là dove riduce le possibilità della redenzione del fondo, là dove ha convertito la funzione del canone, che era in antico una funzione di corrispettivo del godimento del fondo, in funzione di semplice e solo riconoscimento del dominio diretto, conversione che è stata una delle più grandi conquiste conseguite nel corso dei secoli.

Il Codice civile fascista ha alterato profondamente questo concetto perché ha stabilito che può essere il canone, ridotto allorché sia troppo gravoso oppure aumentato

allorché sia troppo tenue, in relazione al valore del fondo. Ora, voi date un altro colpo di piccone, con questa legge che avete in gran parte approvato, all'istituto dell'enfiteusi!

Penso che almeno, questo emendamento voi dobbiate approvare per evitare anche — come prima dicevo — quelle difficoltà che si oppongono agli accertamenti diretti a stabilire se una prestazione sia perpetua o temporanea. Andate ad esaminare se sia, per esempio, perpetua la prestazione, pure caratteristica della mia zona, che va sotto il nome di colonia avignare che ricorda altre forme di origine feudale che vigono nel Lazio, come la colonia a ciocca pendente e a ciocca durante. Andate a stabilire se queste varie prestazioni caratteristiche di determinate zone abbiano carattere di perpetuità! Pensate alla pleora dei giudizi che ne deriverebbero!

Perciò io credo, caro Rocchetti, che lei dovrebbe almeno in questo campo raccogliere il mio voto che sia soppresso questo articolo 1-ter del vostro disegno di legge.

D'altronde un danno enorme, irreparabile non può nemmeno verificarsi, perché chi lo vorrà potrà sostenere in giudizio che quella prestazione determinata abbia carattere enfiteutico, e sia quindi soggetta agli aumenti stabiliti per i canoni enfiteutici.

Concludo augurandomi che almeno questo emendamento soppressivo venga da voi accolto, perché quando ci troviamo di fronte a prestazioni fondiarie perpetue, ci troviamo di fronte allo spettro del periodo feudale! (*Approvazioni all'estrema sinistra*).

FERRANDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRANDI. Non per fare eco a quanto ha detto il collega Paolucci, o tanto meno per ripetere gli stessi argomenti, ma per compiere un'affermazione che mi sembra utile sia fatta presente a tutti per giustificare il nostro voto di adesione alla proposta soppressione, desidero aggiungere qualche parola.

Quando vi sia, sul serio, da tentare la strada di una riforma agraria io penso che facilmente i resistenti a quella riforma troveranno motivo nel voto che oggi la maggioranza ci chiede per opporsi alla eliminazione — sempre tardiva in qualunque momento avvenga — di queste prestazioni fondiarie perpetue.

Riconoscere e potenziare i loro effetti oggi con un atto legislativo di questa natura significa, onorevoli colleghi, anticipare un'affermazione di principio quanto mai perico-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 APRILE 1949

losa, quanto mai temibile, e credo temibile anche per considerazioni alle quali non saranno del tutto insensibili molti membri della maggioranza.

In sostanza, dopo quello che l'onorevole Paolucci ha detto e che io vorrei sostanziare in un emendamento subordinato — emendamento specificante cioè che sia fatto salvo in tutte le prestazioni fondiariarie perpetue, quali sono indicate in questo articolo 1-ter, il diritto ad aumentarle, moltiplicando per venti il loro importo, quando derivino da una concessione, quando cioè possono essere considerate come derivanti da possesso con natura di enfiteusi (ma è inutile legiferare in questo senso dopo quanto la Camera ha votato) — c'è da domandarsi: altrimenti, fuori del caso da prevedere in tale emendamento, queste prestazioni che cosa sono?

È lecito, onorevoli colleghi, richiamarvi a una considerazione storica. Sapete che cosa sono, da che cosa derivano, perché sussistono queste prestazioni fondiariarie perpetue nella loro totalità, più che nella loro grande maggioranza? All'alba del nostro risorgimento, quando si aprì veramente la pagina della storia nuova d'Italia, vi furono troppi asserviti che non ebbero né la volontà (e non potevano averla), né i mezzi, né la scienza del nuovo diritto che si andava enunciando, per chiedere la soppressione, la eliminazione di queste prestazioni fondiariarie; ché, nella Repubblica subalpina, nel regno italico, nella gloriosa Repubblica partenopea, nella invano celebrata Repubblica romana, chi avesse voluto farle eliminare avrebbe potuto ottenerlo con una appropriata istanza consentita dalle leggi che annunciavano la nuova civiltà italiana.

Vi fu, ripeto, chi non ebbe coscienza della possibilità di ottenere il riconoscimento di quel suo diritto, ma in seguito una volta steso il funebre lenzuolo della santa alleanza anche sulla situazione italiana, quelle leggi non vennero eliminate. Perché? Perché non vi fu nemmeno bisogno di attendere la liberazione del nostro Paese, l'unificazione dell'Italia in seguito all'epopea della storia risorgimentale, per consacrare l'eliminazione delle prestazioni fondiariarie perpetue già avvenute in quel primo periodo del Risorgimento. Quello che era stato cancellato restò cancellato; e rimase, e sopravvisse ciò che, per ragioni le più occasionali, dovute quasi sempre alla incapacità o impossibilità dell'interessato, non si era chiesto che venisse eliminato e cancellato.

Ora, che queste sopravvivenze che non trovano un motivo che sia coerente a nessun principio della nostra legislazione civile, debbano essere, non solo conservate fino al momento in cui saranno definitivamente cancellate da una nuova legislazione, ma che debbano essere anche equiparate ad altri istituti in queste situazioni che hanno portato agli aumenti previsti dalla presente legge, sembra davvero eccessivo! Ed io penso che non senza veduta ragione il Ministro, il Governo, il disegno governativo, abbiano ignorato una disposizione di questa natura. E se erano, come erano le ragioni che inducevano il Governo, quelle esposte a sostegno del disegno di legge, io penso (forse mi illudo, ma spero di no) che il Ministro non vorrà solidarizzare coi proponenti, con la maggioranza della Commissione che ha proposto questo articolo 1-ter, che speriamo scompaia anche perché non ci sia lecito e doveroso pensare che, mentre si parla di riforma agraria, l'*animus* di molti, di troppi, sia quello che ha fatto suggerire questo anacronistico articolo 1-ter del disegno di legge in discussione.

GRIFONE, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRIFONE, *Relatore di minoranza*. Debbo aggiungere qualche altra breve considerazione agli argomenti che hanno svolto gli onorevoli Paolucci e Ferrandi a sostegno della soppressione dell'articolo 1-ter.

Ricordo ai colleghi della maggioranza che quando l'onorevole Amatucci (il quale, pur essendo il proponente di questo articolo, con la sua assenza dimostra che neppure lui annette molto interesse a questo emendamento), propose questo articolo in sede di Commissione, ci fu una grande perplessità. Quando si arrivò alla votazione si ebbe una debolissima la maggioranza e molti colleghi del Partito democristiano, in particolare i colleghi che si richiamavano alla Confederazione dei coltivatori diretti, si astennero dal votare questo emendamento facendo delle dichiarazioni, se ben ricordo, collimanti con le nostre.

Mi permetto in questa sede di richiamare ancora una volta questi colleghi alla coerenza con quanto essi stessi hanno sostenuto dinanzi al Paese.

Ricordai in quella occasione un ordine del giorno votato a Padova con grande solennità in un'assemblea tenutasi al principio del dicembre 1948 al teatro Verdi, in un'assemblea di censuari e di livellari in cui si promise

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 APRILE 1949

(fu un nostro collega) di opporsi al progettato aumento di venti volte.

Qui si tratta, come hanno detto i colleghi, non già dei canoni enfiteutici, ma di censi e livelli che hanno una natura ben diversa da quella che abbiamo trattato fin'ora. Ed io spero, perciò, che almeno su questo punto una notevole parte della maggioranza si trovi d'accordo con noi nel votare per la soppressione di un articolo del quale, come ha già ricordato l'onorevole Ferrandi, non esisteva alcun accenno nel testo presentato dall'onorevole Ministro.

GUI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUI. Ho chiesto di parlare per un fatto quasi personale. Non so se sia stato citato il mio nome, ma certo la mia provincia.

PRESIDENTE. Ella esprima il suo pensiero senza alcun riferimento al fatto personale.

GUI. La riunione ricordata fu presieduta da me ed in questo senso c'è un riflesso al fatto personale. In quella riunione si è parlato dei livelli e dei canoni in natura e perciò di un argomento totalmente estraneo al problema che si tratta in questo momento. Non si parlò di canoni, di censi, di corresponsioni in denaro. Quando si tratteranno i canoni in natura, se sarà necessario farò sentire la mia voce interpretando i desideri di quell'assemblea, come già feci in Commissione.

FERRANDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, all'Assemblea non interessa gran che quello che è accaduto in quella occasione; interessa quella che è stata l'espressione della maggioranza della Commissione e della minoranza della medesima. (*Approvazioni*). Non posso consentire che si faccia una polemica di questo genere.

FERRANDI. Ho chiesto di parlare non per questa ragione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRANDI. Ho chiesto di parlare per richiamare l'attenzione del collega, che per ultimo è intervenuto, sul fatto che se si tratta di prestazioni in denaro, ciò non muta nulla della loro origine, della loro natura, tanto è vero che quasi tutte le prestazioni in denaro sono diventate prestazioni in natura, come, del resto, dice anche l'articolo 1-ter.

PERLINGIERI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERLINGIERI. Io mi permetto ricordare agli onorevoli colleghi come i canoni enfiteutici, livelli, censi ed altre prestazioni fondiarie perpetue, sono state sempre considerati sotto un aspetto unitario, da un punto di vista globale, da tutte le leggi che si sono succedute dal 1860 in poi. Né oggi ci possiamo discostare da questo criterio, proprio per le ragioni addotte dall'onorevole Paolucci, che ha messo innanzi le difficoltà di distinguere tra prestazioni perpetue e prestazioni non perpetue.

C'è una difficoltà ben superiore, ed è quella di distinguere tra canoni enfiteutici ed altre prestazioni perpetue o no. Questa è la difficoltà più grande, specie per gli antichi possessori, e chi ha pratica professionale sa come ogni giorno si fanno questioni di qualificazione di rapporti giuridici di questo genere.

Vi sarebbe una ragione di merito che porterebbe a militare a favore della tesi dell'onorevole Paolucci. Ed è che molte prestazioni, come ad esempio i censi bollari o consegnativi o *quandocumque*, altro non sono che espressione indiretta di prestiti di denaro fatti al proprietario del fondo il quale, invece di restituire il denaro, si obbligò a dare una prestazione perpetua. In questo caso all'aumento per svalutazione osterebbe il principio nominalistico. Tutta la materia — come è evidente — è complicata, ed una ragione di praticità consiglia di approvare la modifica in aggiunta apportata dalla Commissione.

PAOLUCCI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAOLUCCI. Volevo solo osservare, per confutare quanto ha detto il collega testé, che il Codice civile non parla assolutamente di prestazioni fondiarie perpetue. L'articolo 962 parla infatti di revisione di canoni enfiteutici, non di prestazioni fondiarie perpetue. Questo bisogna tener presente; e questo — ripeto — è stato il motivo determinante dell'omissione, da parte dell'onorevole Ministro, dell'estensione, nel suo disegno di legge, dell'aumento dei canoni a queste cosiddette prestazioni fondiarie perpetue.

PRESIDENTE. L'onorevole Relatore ha facoltà di esprimere il parere della Commissione.

ROCCHETTI, *Relatore per la maggioranza*. Onorevoli colleghi, il *leit motif* di questa seduta è ormai lo spettro del feudalesimo. Si dovrebbe ricordare, anche a proposito della prestazione perpetua, che non tutte le prestazioni perpetue hanno origine feudale. Molte prestazioni perpetue — è storicamente provato — si impiantarono su ter-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 APRILE 1949

reni allodiali, cioè non feudali. Questo risulta anche da una discriminazione contenuta nelle anteriori leggi emanate nel corso del secolo passato appunto per disciplinare la materia delle prestazioni perpetue. Comunque, ammesso pure che una certa parte di queste prestazioni hanno origine dal feudo perché si impiantarono su di esso, io mi domando anzitutto se esse siano prestazioni feudali o non debbano invece essere qualificate prestazioni antifeudali. Risalendo la storia dell'istituto, sappiamo che la quasi totalità di queste prestazioni perpetue avevano origine dalla colonia perpetua. La colonia perpetua era un istituto che storicamente si affermò come un contratto tacito, il quale si attuava ogni volta che un coltivatore, entrando, o con il consenso del proprietario o senza il consenso di lui, su un fondo incolto, si fermava a coltivarlo per dieci anni e acquistava con ciò il diritto di restarvi in perpetuo pagando semplicemente una prestazione la cui misura era stabilita nelle norme consuetudinarie dell'epoca, ed era per lo più del « tomolo per tomolo » pari cioè alla misura di una semina. Queste prestazioni sono sorte dunque in senso anti-feudistico, come assalto portato contro il feudo dalle forze del lavoro, quando esso aveva già perduto il carattere pubblicistico ed era rimasto come espressione della grande proprietà. Quindi, non vedo il perché della impostazione avversaria, che è indubbiamente antistorica; e ciò non per difendere istituti aventi l'origine in tempi passati, ma per stare a quella che è la realtà economica e soprattutto la realtà giuridica del fenomeno di cui ci occupiamo.

Per quanto riguarda l'aspetto pratico, sociale e soprattutto l'aspetto legislativo odierno, io rilevo come l'eliminare da questa forma di rivalutazione le prestazioni fondiarie sia assolutamente inopportuno. Innanzitutto, queste prestazioni appartengono quasi esclusivamente ad enti, in grandissima parte appartengono allo Stato, il quale ebbe a riceverle attraverso la eversione dell'asse ecclesiastico. In buona parte appartengono ad enti di assistenza e beneficenza e a comuni. Non vi è, quindi, una ragione per eliminare dai bilanci di questi enti una fonte di reddito che costituisce una parte abbastanza importante delle entrate dei bilanci stessi.

Ma le ragioni sono soprattutto di ordine pratico. E mi richiamo specialmente alle osservazioni dell'onorevole Paolucci, già contrastate dall'onorevole Perlingieri.

L'onorevole Paolucci si prospettava la difficoltà di discernere le prestazioni perpetue da quelle temporanee. Ma prestazioni temporanee sono quelle che hanno origine recente, e vivono nel ricordo dei nostri tempi e nei documenti attuali, non hanno bisogno di antiche attestazioni. I diritti perpetui, invece, sono quelli, la cui origine veramente si perde nel tempo; si che è molto più difficile discriminare tra diritti perpetui di una certa natura e diritti perpetui di altra natura, di quello che non possa essere la discriminazione tra diritti perpetui e diritti temporanei.

Volere introdurre una discriminazione fra le prestazioni antiche per separare quelle derivanti dalle enfiteusi, da quelle nascenti dalle colonie, significa portare una grossa confusione e aprire la stura alle liti.

Non a caso queste altre prestazioni sono state considerate sempre insieme con le enfiteusi in tutte le leggi anteriori, non ultima la legge del 1923, che sancì eguale aumento per le enfiteusi come per le prestazioni perpetue.

La ragione fondamentale è questa: che di questi antichi diritti non si conosce con precisione l'origine; essi vivono soprattutto nel possesso (*Commenti all'estrema sinistra*); e, per gli enti pubblici, nella prova fornita dai quadri esecutivi, che hanno tuttora una funzione giuridica e che rappresentano lo stato di possesso delle relative prestazioni da parte dei detti enti.

A me pare che su tutto quello che in questa materia il tempo antico ha prodotto vada ormai veramente posto il velo del passato, dacché le leggi successive hanno operato una trasformazione del sistema ed hanno dato a questi diritti un contenuto economico, che prescinde dalla loro origine. Chi può dimostrare con una approssimativa certezza che un determinato diritto deriva da un feudo o da un feudatario? Ormai questi diritti hanno tutto un eguale contenuto economico; si vendono, si comprano, si scambiano. Perché creare discriminazioni inutili, che servono soltanto ad agitare lo spettro antico, che non esiste più?

Siete voi, colleghi dell'opposizione, che risuscitate lo spettro del feudalesimo. Ma a spegnerne anche il ricordo sono valse le leggi della grande rivoluzione prima, le leggi patrie del Risorgimento poi ed infine quelle del 1873 e del 1887, che hanno operato la definitiva liquidazione dei diritti feudali commutandoli in prestazioni in danaro che più non hanno alcuna nota del carattere originario. Rispettiamo le leggi del passato; rispet-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 APRILE 1949

tiamo l'opera legislativa compiuta dai nostri padri che ha inteso di dare un contenuto economico moderno alle antiche prestazioni commutandole in danaro senza estinguerle, per non privarne i titolari, tra i quali si annoverano, in primo luogo, gli enti pubblici.

Una voce all'estrema sinistra. Lei si è riferito al tempo di Carlo Magno.

ROCCHETTI, *Relatore per la maggioranza.* Mi riferisco alle leggi del 1873 e del 1887, che disposero la commutazione in danaro di tutte le prestazioni perpetue e ne cancellarono ogni nota differenziale e ogni carattere originario.

Infine a me preme esporre quello che potrebbe essere solo un dubbio personale, ma che, nella mia modesta capacità di interprete di leggi, a me pare sia molto di più di un semplice dubbio.

Ritengo sia dovere del legislatore intervenire in materia di rivalutazione parziale delle prestazioni perpetue in danaro, anche allo scopo di segnare un limite, giacché a me pare che ad esse siano applicabili le norme degli articoli 1467 e seguenti del Codice civile sulla modificabilità del rapporto per eccessiva onerosità sopravvenuta; norme che, per l'articolo 168 delle transitorie sono applicabili anche ai rapporti sorti anteriormente all'entrata in vigore del codice. Se il legislatore non intervenisse, fissando un limite alla misura della rivalutazione, questa potrebbe essere conseguita in base alle norme comuni e fino al limite reale della svalutazione monetaria.

Per tutte le ragioni esposte, che sono di ordine storico, economico e pratico, concludo per la reiezione di ogni emendamento proposto sull'articolo in esame.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro ha facoltà di esprimere il pensiero del Governo.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia.* Come la Camera sa, il progetto governativo non ha esaminato il problema delle prestazioni fondiari perpetue, si è occupato esclusivamente dell'enfiteusi, e, ritenuto che nell'economia e nell'ambito del Codice esistesse il problema della revisione dei canoni enfiteutici, si mantenne su quel terreno giuridico. Non vi è dubbio che la natura delle prestazioni perpetue è molto diversa dall'enfiteusi, in quanto se noi vogliamo dare un concetto giuridico, vi sono degli oneri reali che gravano sulla proprietà, ma non sono dei veri e propri diritti sulla proprietà, come il diritto di enfiteusi, che noi vogliamo esaminare, e che soprattutto ci siamo preoccupati di vivificare, e mettere in condizioni di essere uno strumento

utile per il domani. Vero è che le prestazioni perpetue, non hanno queste finalità, sono un istituto morto, un ramo secco.

Fu per queste ragioni che si ribadì che il concetto della revisione per le prestazioni perpetue non esiste. Ad ogni modo, se la maggioranza ritiene di dover estendere anche il criterio della revisione per le prestazioni perpetue, e addivenire ad un aumento automatico, lo può fare anche per queste. La Commissione, però, deve andare molto adagio, perché oltre le rendite perpetue vi è la più grossa rendita dello Stato, e perché, portato un allargamento al concetto della revisione questa non si estenda poi ad altri campi.

Mi rimetto dunque a quello che la Camera deciderà.

PRESIDENTE. Passiamo allora alla votazione dell'emendamento, soppressivo dell'articolo 1-ter.

GRIFONE, *Relatore di minoranza.* Data la gravità della votazione a cui la Camera si accinge, chiedo che la votazione avvenga mediante appello nominale perché ciascuno assuma le proprie responsabilità. (*Interruzioni e commenti al centro.*)

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, l'onorevole Grifone si avvale di un suo diritto.

GRIFONE, *Relatore di minoranza.* Sul giornale *l'Avvenire d'Italia*...

PRESIDENTE. Onorevole Grifone, ella intende fare una dichiarazione di voto?

GRIFONE, *Relatore di minoranza.* No, giustifico la mia richiesta di appello nominale. Sul giornale *l'Avvenire d'Italia* si dice: «Umili classi»; il Guardasigilli ha definito: «rami morti, rami secchi» queste prestazioni! E qui si insiste nel volere l'approvazione di un articolo che nel testo governativo non esiste neppure... (*Interruzioni al centro.*)

Una voce al centro. Ma, lei sa come voteremo? Ci lasci votare allora!

PRESIDENTE. Poiché si tratta anche di una verifica del numero legale, se la proposta di appello nominale è mantenuta occorre che mi pervenga con quindici firme di presenti in Aula.

PAOLUCCI. Non insistiamo nella richiesta di appello nominale.

CORBINO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO. Sarò brevissimo. Mi pare che la questione sia stata posta fuori dei suoi veri termini. Noi ci troviamo di fronte a prestazioni in natura e a prestazioni convertite

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 APRILE 1949

in danaro. Ora, rispetto a questi due tipi di prestazione coloro che devono corrispondere oggi sono in condizioni di evidente disparità, perché chi deve dare la prestazione in natura e deve dare un pollo, dà oggi, poniamo, 400 lire, che corrispondono presso a poco a 8 lire del 1939; chi nel 1939 aveva convertito il pollo in danaro continua a dare 8 lire. Questa è la situazione. (*Commenti all'estrema sinistra*).

Ora voi potete porre il problema se le prestazioni, dal punto di vista del diritto o dal punto di vista delle riforme sociali, debbano essere mantenute o non, ma questo è un problema diverso di quello che noi stiamo esaminando in questo momento. Se si accede al principio che il canone debba essere riveduto in base alla svalutazione monetaria, io — che non ho approfondito questa materia — trovo che lo stesso criterio dovrebbe essere applicato per le prestazioni che anteriormente alla svalutazione monetaria erano state convertite in danaro. Si tratta di interessi di enti pubblici. Io vi posso citare un caso concreto. Ero presidente di amministrazione di un istituto di ciechi che traeva tutto il suo reddito da canoni enfiteutici, da censi e da fitti. I signori che godevano dei terreni nel 1943 fino al 1947 andavano in automobile — ed erano tutti coltivatori diretti — ed io non riuscivo a comperare un paio di scarpe per i poveri ciechi di quell'istituto! Questa è la situazione che si è creata per un fatto che è estraneo alla riforma agraria, all'enfiteusi e a tutto il resto. Ed allora io dico: qui siamo in tema di revisione di canoni; quindi, se si crede di dover rivedere, rivediamo tutto.

Quando verrà la legge sulla riforma agraria, voi, o noi, o altri potranno proporre l'abolizione di tutto, ma è questo un problema completamente diverso. Ecco perché io voterò a favore dell'articolo 1-ter.

GERMANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GERMANI. Le prestazioni fondiarie perpetue sono diritti che hanno una natura completamente diversa da quella dei canoni enfiteutici. I canoni enfiteutici sono legati ad un fondo e si possono considerare come prestazioni date in corrispettivo del godimento di un fondo. Posto questo legame tra canone e fondo, si capisce che si addivenga ad una rivalutazione del canone; quando si tratta invece di prestazioni perpetue, la cosa è diversa.

Sotto questa denominazione di prestazioni perpetue si comprendono prestazioni di diverso carattere: ci sono i censi riserva-

tivi e consegnativi, ci sono le decime, e tante prestazioni...

Una voce al centro. Anche lo strozzinaggio c'è.

GERMANI. Ora, dato il cumulo di diritti e di rapporti che si raccolgono in questa formula di prestazioni perpetue, io penso che la Camera potrebbe non decidere su questo particolare argomento; cioè decidere in materia di enfiteusi e rinviare ad una legge più approfondita la disciplina di questa diversa materia. Per conto mio queste prestazioni perpetue dovrebbero essere una buona volta eliminate. (*Applausi*).

PRESIDENTE. In sostanza, onorevole Germani, la sua è una proposta di stralcio dell'articolo 1-ter e di rinvio ad altro provvedimento?

GERMANI. Precisamente.

PRESIDENTE. L'onorevole Relatore ha facoltà di esprimere il parere della Commissione su questa proposta.

ROCCHETTI, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione si rimette alla Camera.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro di grazia e giustizia ha facoltà di esprimere il parere del Governo.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Accetto la proposta di stralcio dell'onorevole Germani.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Germani, intesa a stralciare questo articolo dalla presente legge per rinviarlo ad un eventuale nuovo e distinto provvedimento.

(*È approvata*).

Con ciò s'intendono decaduti anche l'emendamento soppessivo dell'onorevole Paolucci e l'emendamento aggiuntivo degli onorevoli Gullo e Capalozza del seguente tenore:

« Gli aumenti di cui al presente articolo non sono dovuti quando chi è tenuto alla prestazione sia un coltivatore diretto ».

L'onorevole Paolucci ha presentato anche il seguente emendamento aggiuntivo:

« L'azione per conseguire gli aumenti di cui sopra si prescrive nel termine di un anno dalla scadenza del pagamento del canone originario ».

Ha facoltà di svolgerlo.

PAOLUCCI. Lo farò brevemente. Respinta la nostra richiesta che per l'aumento del canone enfiteutico in danaro occorra

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 APRILE 1949

la formale istanza da parte del concedente, e respinta implicitamente anche la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo aggiuntivo, penso che almeno debba stabilirsi che l'azione di prescrizione per conseguire gli aumenti in discorso si compia in un anno, termine più breve possibile. L'azione ordinaria, gli onorevoli colleghi me lo insegnano, è di cinque anni, come stabilito dal Codice civile. Almeno riduciamo il termine ad un anno per conseguire la richiesta di aumento del canone enfiteutico in denaro, altrimenti noi verremmo a far trovare il povero enfiteuta sotto la minaccia, quasi perenne per cinque anni, di vedersi convenire in giudizio da parte del concedente per il pagamento di quel canone che egli non può corrispondere.

PRESIDENTE. L'onorevole Relatore ha facoltà di esprimere il parere della Commissione.

ROCCHETTI, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro di grazia e giustizia ha facoltà di esprimere il parere del Governo.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Sono d'accordo con la Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Paolucci non accettato né dalla Commissione, né dal Governo.

(Non è approvato).

Passiamo all'articolo 2. Se ne dia lettura: SULLO, *Segretario*, legge:

« Nei procedimenti di affrancazione dei canoni enfiteutici e delle altre prestazioni fondiarie perpetue che siano stati iniziati dopo il 31 dicembre 1948 e che non siano già conclusi con sentenza definitiva, si applica, agli effetti della determinazione del prezzo di affrancazione, l'aumento del canone o della prestazione, in conformità dell'articolo precedente ».

CAPALOZZA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPALOZZA. Mi sembra che dalla prima parte di questo articolo debbano essere tolte le parole « e delle altre prestazioni fondiarie perpetue » dato che si è accantonata la questione di cui all'articolo 1-ter.

PRESIDENTE. D'accordo. Avverto che l'onorevole Perlingieri ha riproposto il testo ministeriale di questo articolo in questa nuova formulazione:

« Nei procedimenti di affrancazione dei canoni enfiteutici e delle altre prestazioni per-

petue che siano pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, si applica, agli effetti della determinazione del prezzo di affrancazione, l'aumento previsto dal precedente articolo ».

LECCISO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LECCISO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il testo governativo con l'articolo 2 estendeva le nuove norme, concernenti la revisione dei canoni, ai procedimenti di affrancazione, pendenti alla data di entrata in vigore della legge, agli effetti della determinazione del prezzo di affrancazione.

Questa norma, logica e giuridica, veniva proposta perché, come si legge nella relazione, in gran parte dei casi si sarebbe venuto altrimenti a svuotare di pratico contenuto la nuova disciplina, dato il rilevante numero dei giudizi in corso.

Al contrario, la Commissione ha creduto di limitare l'applicazione delle nuove norme ai procedimenti di affrancazione iniziati dopo il 31 dicembre 1948, e che non siano già conclusi con sentenza definitiva, ai sensi dell'articolo 360 del Codice di procedura civile.

A me sembra che un tale criterio limitativo non sia conforme ai principi dello *jus superveniens* e non risponda alla *ratio legis*. Il principio si applica a tutti i rapporti preesistenti e non esauriti, e quando nel corso del provvedimento intervenga una nuova legge che incida sul diritto controverso, i precedenti rapporti giuridici vanno ad essa assoggettati e il giudice ha il potere e il dovere di prendere in considerazione, anche d'ufficio, il diritto sopravvenuto, in quanto deve statuire sulla pretesa al momento della pronunzia e non all'atto in cui la istanza fu proposta.

Questi principi sono concordemente accolti, per quanto io sappia, dalla dottrina e dalla giurisprudenza. D'altra parte, da un punto di vista prettamente giuridico, non si comprende il motivo della distinzione tra procedimenti di affrancazione iniziati prima del 31 dicembre 1948 e procedimenti di affrancazione iniziati successivamente.

Quella data, onorevoli colleghi, venne stabilita dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 4 dicembre 1946, n. 671, come termine di sospensione del diritto di affrancazione. Vero è che, per poter risolvere il quesito, bisogna a mio avviso riferirsi alle ragioni che hanno consigliato il disegno di legge, ragioni che sono state ampiamente sviluppate nella relazione ministeriale e in quella della Commissione,

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 APRILE 1949

ragioni che sono state ribadite in questa Aula e che, in definitiva, si possono riassumere in una sola parola: la svalutazione monetaria.

E allora è strano che gli inconvenienti derivanti dalla svalutazione monetaria sussistano per i procedimenti istituiti dopo il 31 dicembre 1948 e non anche per tutti i giudizi in corso. Sostengono alcuni onorevoli colleghi che tale estensione significherebbe modificare il diritto di procedere all'affrancazione con la legge del tempo in cui venne effettuato il deposito della somma occorrente per l'affrancazione stessa.

Ma l'obiezione non regge, onorevoli colleghi, poiché anche in questa materia deve spiegare tutta la sua efficacia lo *jus superveniens*; e ciò — com'è noto — è confermato dai precedenti legislativi. Basterà infatti che io ricordi a questo riguardo il regio decreto-legge 13 luglio 1923, n. 1717, convertito in legge l'11 giugno 1925, il quale conteneva le nuove norme sull'affrancazione dei canoni, nonché il regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 426, che dettò le norme transitorie, stabilendo espressamente all'articolo 1 che le affrancazioni iniziate anteriormente all'entrata in vigore della legge 11 giugno 1925, n. 998 sarebbero state regolate dalle norme contenute nella detta legge.

Fu questo il principio, salve, si intende, le eccezioni ricordate dallo stesso decreto, quali il già intervenuto consenso delle parti o la condizione che fossero stati già fissati i criteri per la determinazione dell'affrancazione.

E se d'altronde la legittima aspettativa pur sempre esiste in chi abbia proposto l'azione prima del 31 dicembre 1948, mi pare incontestabile che non possa addursi motivo alcuno per escluderla in coloro i quali l'abbiano proposta successivamente, in quanto anche costoro hanno effettuato il deposito del prezzo di affrancazione. Inoltre qui vi sono ragioni, non soltanto di carattere tecnico-giuridico, ma anche pratico. Non deve sfuggire che questo disegno di legge è stato annunciato alla Camera il 10 ottobre, se non erro, e nel settembre era stato portato al Consiglio dei Ministri. Già da tempo se ne parlava, sicché abbiamo avuto procedimenti di affrancazione, che si sono iniziati non appena si è parlato di una prima revisione del canone enfiteutico. E allora, quali le conseguenze? Che sarebbero premiati i più scaltri, quelli cioè che hanno subito iniziato il procedimento di affrancazione.

Pertanto concludo: per ossequio al principio dello *jus superveniens*, per coerenza alla

ratio legis, per la ingiustificata distinzione tra procedimenti iniziati prima del 31 dicembre 1948 e procedimenti iniziati successivamente, e per i precedenti legislativi, come mi ricorda qui il collega onorevole Perlingieri, ritengo che sia da approvare il criterio seguito dal testo governativo, che estende le nuove norme a tutti i procedimenti in corso.

GERMANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GERMANI. La questione è stata esaminata e discussa anche in sede di Commissione; ed anche in sede di Commissione si è manifestata una divergenza di opinioni tra le diverse correnti della Camera e anche in seno alla nostra stessa corrente; il che non deve stupire, perché qui si tratta di un problema che ha un carattere tecnico-giuridico più che politico.

Io penso che la domanda giudiziale di affrancazione fissa la posizione delle parti, e che, quindi, una volta proposta questa domanda, tutto debba riferirsi al momento in cui essa è proposta. Quello che interviene successivamente non deve riguardare ormai più la posizione delle parti, determinata al momento della domanda giudiziale. Quindi per tutte le domande di affrancazione che sono state presentate prima dell'entrata in vigore di questa legge — con una sola eccezione, che vedremo quale debba essere — a mio parere non si deve applicare l'aumento del canone. È un principio giuridico: noi ammetteremo senza motivo sufficiente la retroattività delle nuove norme se consentissimo qualcosa di diverso. Giustamente, mi sembra, la Commissione ha modificato in questo senso il disegno di legge ministeriale, consentendo l'applicazione della revisione del canone soltanto ai procedimenti che siano stati iniziati dopo il 31 dicembre 1948, riferendosi, e quindi ricollegandosi, a quella legge del dicembre 1946 che aveva sospeso per determinati enti e per determinate ipotesi lo svolgimento delle procedure di affrancazione. Per una ragione di giustizia, dato che lì c'è un collegamento, fondato sulla legge, io penso che a quei casi ai quali si applicava la legge del dicembre 1946, si debba applicare la revisione del canone; per gli altri no, perché non c'era nessuna legittima aspettativa da parte degli interessati, e non esiste tuttora nessuna aspettativa legittima, cioè che abbia il suo fondamento nel diritto, per operare anche a favore di questi la revisione del canone.

Per tali ragioni io voterò contro l'emendamento proposto dall'onorevole Lecciso e

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 APRILE 1949

a favore quindi della formulazione della Commissione.

PRESIDENTE. L'onorevole Perlingieri ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

PERLINGIERI. Il mio emendamento ha la fortuna di usufruire di tutte le considerazioni egregiamente svolte sia dall'onorevole Ministro guardasigilli, sia dall'onorevole collega che mi ha preceduto.

Tengo semplicemente ad aggiungere una considerazione. Si sono prospettate due opposte tesi: quella dello *jus superveniens*, che milita a favore del mio emendamento, e quella, prospettata dall'onorevole Germani, secondo il principio che il rapporto giuridico, resta fissato al momento in cui è stata proposta la domanda.

Ma qui ci troviamo di fronte ad una domanda sulla quale pronunzia una sentenza non già dichiarativa, bensì costitutiva del diritto. Un insigne maestro, il Chiovenda, lo afferma espressamente ricordando che tutte le sentenze le quali pronunziano su istanze dirette ad ottenere una dichiarazione di volontà da parte dell'obbligato, il quale si rifiuta di emetterla, sono sentenze costitutive, la cui essenza consiste, appunto, nell'operare il mutamento dello stato giuridico al momento della emanazione, con effetti *ex tunc*. Non si tratta quindi di violare alcun principio, alcuna opinione politica, ma di applicare esattamente un principio ed una corretta tecnica legislativa. E questa porta necessariamente, anche per la natura della sentenza di affrancazione, che è sentenza costitutiva del diritto, allo *jus superveniens*, invocato dal collega onorevole Lecciso, il quale opera su tutte quelle condizioni le quali intervengono e sopravvengono nel procedimento, sia a favore che contro, sino al momento della pronunzia.

Per queste ragioni insisto per l'accoglimento del mio emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Relatore ha facoltà di esprimere il parere della Commissione.

ROCCHETTI, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione sta al testo da essa elaborato, salvo la soppressione delle parole: « e delle altre prestazioni fondiari perpetue » secondo quanto la Camera ha deciso, pur rendendosi conto delle ragioni che possano militare in un senso o nell'altro, specialmente dal punto di vista della tecnica legislativa. Anzi potrebbe rilevare, in materia di fatto, che sollecitazioni numerose sono venute in un senso e nell'altro per quanto riguardava la estensione alle cause in corso in modo

totalitario e perfino per quanto riguardava, invece, la soppressione addirittura di quel modesto limite di retroattività considerato al 1° gennaio 1949.

Comunque la Commissione ritiene che in questo contrasto di opinioni e di interessi tra coloro che vorrebbero che ci si riportasse al passato e coloro che vorrebbero che avesse attuazione soltanto il presente, il meglio sia lo stare alla propria formulazione specialmente perché venga così a salvarsi in modo totale l'affrancazione degli enti pubblici.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro di grazia e giustizia ha facoltà di esprimere il parere del Governo.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. In verità dovrei restar fermo al testo presentato originariamente nel disegno di legge ministeriale. E le ragioni sono state esposte molto eloquentemente e dettagliatamente dall'onorevole Lecciso e da altri.

È vero che l'onorevole Germani ha portato qualche argomento tecnico contro questa tesi, affermando che dal momento della domanda si costituisce il titolo da parte dell'enfiteuta per avere l'affrancazione a suo favore e quindi anteriormente a questa legge; però mi pare che detto principio tecnico è vulnerato dallo stesso articolo così come è proposto dalla Commissione, perché se la tecnica dice questo, allora non può aversi differenza di tempo.

Ora, siccome la Commissione stabilisce che per le precedenti affrancazioni iniziate dopo il 31 dicembre 1948 si applichi l'aumento, non capisco perché lo stesso principio non si possa adottare anche per il periodo precedente. O si applica dall'entrata in vigore della nuova legge e allora la disposizione vale per tutti i casi, ma se si vuol stabilire la data del 1° gennaio 1949 non mi pare che entri in vigore un principio tecnico, perché il principio tecnico sarebbe sempre vulnerato.

La verità è che la Commissione ha creduto di collegare questa legge con quella precedente del 1946 che stabiliva che per i canoni a favore degli enti non ci sono affrancazioni e vincoli, sicché l'affrancazione veniva sospesa fino al 31 dicembre 1948. Ma siccome la legge viene ad essere applicata oggi, la Commissione ritiene, per evitare l'affrancazione a favore degli enti pubblici, che questa disposizione non abbia efficacia se la presentazione avvenga dopo il 31 dicembre. Ma allora si tratta di opportunità politica, e non di un principio tecnico. Il principio tecnico è vulnerato. Tanto valeva allora attenersi alla

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 APRILE 1949

formulazione governativa che metteva tutte le disposizioni su uno stesso piano di equità.

Io non voglio aggiungere altri argomenti, ma essi si potrebbero ricavare anche dagli articoli sul diritto di devoluzione e affrancazione. Basta rileggere l'articolo 972 del Codice civile. Il concedente può chiedere la devoluzione del fondo enfiteutico e la domanda viene regolata secondo le diverse situazioni.

L'importante sta nel risolvere la questione secondo equità, e io ritengo che, per equità, occorra tener fermo questo principio, finché non interverrà la sentenza definitiva. Per conseguenza terrei fermo il testo governativo. Ma siccome la Camera è sovrana, io mi rimetto a quanto la Camera vorrà decidere sull'argomento.

PRESIDENTE. In sostanza, onorevole Ministro, ella accetta il testo dell'onorevole Perlingieri?

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Sì, l'accetto.

PRESIDENTE. Onorevole Perlingieri, ella mantiene il suo emendamento?

PERLINGIERI. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Amatucci, Riccio, Rescigno, Pagliuca, Numeroso, Parente, D'Ambrosio, Mazza, Saija, Firrao, Caserta e Gorini, hanno presentato il seguente emendamento:

« Ripristinare il testo ministeriale, sostituendo alle parole: alla revisione del canone in conformità dell'articolo precedente, le seguenti: all'aumento del canone in conformità degli articoli precedenti ».

Non essendo presenti gli onorevoli proponenti, si intende decaduto.

Rimane assorbito, per la decisione presa dalla Camera relativa allo stralcio dell'articolo 1-ter, l'emendamento degli onorevoli Paolucci, Capalozza, Bianco, Failla, Bruno, La Marca, Roveda, Reali, De Martino Francesco, Matteucci, tendente alla soppressione delle parole: « e delle altre prestazioni fondiarie perpetue ».

CAPALOZZA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPALOZZA. Dirò solo poche parole, dato che gli argomenti che io dovevo portare a nome del mio Gruppo, sono stati già ampiamente e lucidamente svolti dall'onorevole Germani e dato che la Commissione ha espresso parere contrario all'emendamento Lecciso e Perlingieri, secondo l'orientamento manifestato nella sua sede istruttoria dalla maggioranza della Commissione. Ed è bene dire, e

ripetere che questo atteggiamento di maggioranza non riguardava una maggioranza politica, ma si era determinato con i voti di deputati dell'opposizione e di deputati governativi.

La preoccupazione dell'onorevole Ministro, secondo cui il principio non sarebbe salvo, in quanto il testo della Commissione avrebbe riguardo alla data del 31 dicembre 1948, mi sembra che possa essere facilmente messa da parte, considerando che evidentemente, a quella data, essendo stato presentato il disegno di legge nell'ottobre 1948, si aveva già notizia di un provvedimento di questo genere. Pertanto, pur avendo noi in seno alla Commissione sostenuto il criterio integrale, che non si dovesse, cioè, fare riferimento ad una data determinata, abbiamo alla fine consentito che si indicasse quella del 31 dicembre 1948.

Per quanto riguarda poi il rilievo che è stato fatto circa lo *jus superveniens* da altri onorevoli colleghi, io devo far osservare che non si tratta di salvaguardare lo *jus superveniens*, ma si tratta, all'opposto, di salvaguardare il principio della irretroattività della legge. Le considerazioni possono essere parecchie, ma ho detto di voler essere breve, e mi limiterò quindi a dire che mi pare evidente come con questo emendamento si arriverebbe ad una conclusione non solo strana, ma di una iniquità e di una assurdità davvero incredibile: si arriverebbe cioè alla conclusione che coloro che hanno versato il dovuto prezzo a titolo di deposito per l'affrancazione cadrebbero nelle panie dell'aumento, obbligati a versare quest'ultimo persino nell'ipotesi che abbiano già avuto una sentenza favorevole! Il che è contrario assolutamente ad ogni principio di onestà e di logica giuridica.

Per questi motivi voteremo contro l'emendamento Lecciso e Perlingieri.

GORINI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GORINI. Dichiaro di essere favorevole al testo governativo dell'articolo 2 e, quindi, di votare l'emendamento Perlingieri perché esso tende a togliere ogni ingiusta disparità di diritto fra enti e privati, disparità per me censurabile e già determinata dal decreto legge 4 dicembre 1946, n. 671 e decaduta fin dal 31 dicembre 1948.

Quanto poi alla posizione di carattere strettamente giudiziale che, secondo alcuni onorevoli colleghi, diventerebbe — diciamo così — critica e difficile, poiché sarebbe già

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 APRILE 1949

avvenuto all'inizio del giudizio di affrancazione il deposito che costituisce il prezzo di affrancazione, io dichiaro che vi sono degli istituti giuridici nello stesso diritto processuale che consentono alla parte di recedere dagli atti del giudizio.

Perciò dichiaro e confermo di votare a favore dell'emendamento Perlingieri.

DOMINEDÒ. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DOMINEDÒ. Mi perdoni, onorevole Presidente, sono costretto ad una brevissima dichiarazione di voto. Cioè a dire: io mi rendo conto della grave delicatezza della questione, mi rendo conto che, a stretto rigore, posto il principio giuridico di applicabilità dello *jus superveniens*, si potrebbe arrivare a determinate estreme conseguenze. Ma mi pare che i termini della questione siano questi: noi vogliamo evitare, più che possibile, norme retroattive. Ed allora, se vogliamo circoscrivere al minimo possibile quello che ad alcuni onorevoli colleghi potrebbe apparire retroattivo, avremmo il dovere di far capo a quelle ipotesi in cui concorrono determinati motivi apprezzabili per stabilire la norma di cui al testo della Commissione. Questi motivi apprezzabili sono, si riassumono nella legittima aspettativa che sorgeva per il cittadino in corrispondenza alla legge sul divieto di affrancazione andante a scadere il 31 dicembre.

Per questo insieme di apprezzamenti, che sono ad un tempo di ordine giuridico e di ordine sociale, credo di essere coerente al principio per cui l'irretroattività costituisce la regola. Non è una regola assolutissima, tanto è vero non l'abbiamo inserita nella Costituzione, ma l'abbiamo lasciata nel Codice civile. Quella regola la dobbiamo tener presente più che possibile. In conseguenza di ciò io voterò a favore del testo della Commissione e, pur rammaricandomene, dovrò votare contro l'emendamento Perlingieri.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo dell'onorevole Perlingieri, del quale è stata data precedentemente lettura.

(Non è approvato).

Pongo ora in votazione l'articolo 2, che rileggo:

« Nei procedimenti di affrancazione dei canoni enfiteutici che siano stati iniziati dopo il 31 dicembre 1948 e che non siano

già conclusi con sentenza definitiva, si applica, agli effetti della determinazione del prezzo di affrancazione, l'aumento del canone in conformità dell'articolo precedente ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3 nel testo ministeriale. Se ne dia lettura.

SULLO, *Segretario*, legge:

« Nelle affrancazioni che avranno luogo entro il 31 dicembre 1952, qualora il canone enfiteutico o la prestazione perpetua dipendente da un determinato fondo, in quanto affrancabile, consista in prodotti naturali, la somma da capitalizzare ai fini della affrancazione si determina nella media dei valori di tali prodotti durante l'ultimo quinquennio.

« La precedente disposizione si applica anche nei procedimenti di affrancazione che siano pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge ».

PRESIDENTE. Di questo articolo la Commissione ha chiesto la soppressione.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Accetto la soppressione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Amatucci, Riccio, Rescigno, Numeroso, Parente, Saija D'Ambrosio, Mazza, Pagliuca, Caserta e Firrao, hanno presentato il seguente emendamento:

« Ripristinare il testo ministeriale sostituendo, nel primo comma, alle parole: durante l'ultimo quinquennio, le seguenti: durante gli anni 1944-47 ».

Non essendo gli onorevoli proponenti presenti, l'emendamento si intende decaduto. L'articolo 3 resta così soppresso.

Passiamo all'articolo 4. Se ne dia lettura.

SULLO, *Segretario*, legge:

« La presente legge si applica anche agli enti in confronto dei quali fu con decreto legislativo 4 dicembre 1946, n. 671, sospeso temporaneamente fino al 31 dicembre 1948 l'esercizio del diritto di affrancazione ».

PRESIDENTE. All'articolo 4 gli onorevoli Paolucci, Capalozza, Bianco, Failla, Bruno, La Marca, Roveda, Reali, De Martino Francesco e Matteucci hanno presentato il seguente emendamento:

« Sostituirlo col seguente:

È abrogato il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 dicembre 1946, n. 671 ».

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 APRILE 1949

L'onorevole Paolucci ha facoltà di svolgerlo.

PAOLUCCI. Sulla sostanza siamo d'accordo con l'articolo 4.

La nostra è una questione di forma. Anziché dire: « La presente legge si applica anche agli enti ecc. » io proporrei che venisse detto: « È abrogato il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 dicembre 1946, n. 671. » il quale, in effetti, viene a perdere ogni consistenza a seguito di queste nuove disposizioni. Suggerirei l'approvazione di questo mio emendamento anche per ragioni di tecnica legislativa, perché, poi, nell'articolo successivo si verrebbe a ripetere la frase: « La presente legge si applica », là dove si dice « La presente legge non si applica, in quei casi ecc. ».

Quindi credo che trattandosi, più che altro, di una questione di forma, l'emendamento possa essere senz'altro accolto.

PRESIDENTE. L'onorevole Relatore ha facoltà di esprimere il parere della Commissione.

ROCCHETTI, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione esprime parere contrario, chiedendo di restare al testo della Commissione.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro ha facoltà di esprimere il parere del Governo.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Mantengo il testo della Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Paolucci, ella mantiene il suo emendamento?

PAOLUCCI. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo dell'onorevole Paolucci, del quale ho dato testè lettura.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 4.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 4-bis. Se ne dia lettura.

SULLO, *Segretario*, legge:

« La presente legge non si applica alle enfiteusi concesse ad enti di colonizzazione aventi per scopo la bonifica e la distribuzione dei fondi a coltivatori diretti ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Vi è un emendamento degli onorevoli Paolucci, Capalozza, Bianco, Failla, Bruno,

La Marca, Roveda, Reali, De Martino Francesco e Matteucci:

« Aggiungere il seguente comma:

Non si applica, altresì, alle enfiteusi concesse dagli enti ecclesiastici ».

L'onorevole Paolucci ha facoltà di svolgerlo.

PAOLUCCI. Non vorrei che gli onorevoli colleghi della maggioranza ritenessero che mi abbia indotto a presentare questo emendamento qualche preconcetto o prevenzione. È solo l'amore del principio, della tesi. Voi non potete sostenere, a proposito dell'enfiteusi ecclesiastica, quello che avete sostenuto per l'enfiteusi laicale, che cioè non tutte hanno un'origine feudale. Le enfiteusi ecclesiastiche, — l'onorevole Germani mi può essere maestro — hanno una origine tipicamente feudale, sono la sopravvivenza del feudo e delle concessioni feudali!

GERMANI. Chi l'ha detto?

PAOLUCCI. Come fate a sostenere che manchi l'origine feudale? Esse sono sorte nel V secolo. Queste enfiteusi si confondono addirittura con il feudo. Basterebbe soltanto riflettere, onorevole Germani, alla natura di quegli istituti caratteristici dell'enfiteusi ecclesiastica, cioè le vocatizie, le accomandatizie, i feudi di adozione, le enfiteusi appodiatizie, ecc. per constatare che le enfiteusi ecclesiastiche sono un triste retaggio del periodo feudale, in cui molti beni della Chiesa venivano cambiati in feudi e molti patrimoni ecclesiastici si arricchivano di nuove terre. Le avocazioni sorgevano allorché i grandi monasteri, le ricche abbazie, le grandi cattedrali, per evitare la usurpazione dei loro beni, ponevano i loro interessi sotto la protezione dei potenti signori feudali.

Le accomandatizie sorgevano quando i piccoli proprietari, allorché vedevano il loro patrimonio in pericolo, lo affidavano alla protezione della Chiesa pagando un corrispettivo per il periodo in cui durava il pericolo; oppure, allorché essi, sempre per lo stesso fine, cioè per sottrarsi alla persecuzioni dei potenti, offrivano in dono alla Chiesa i loro beni per riaverli poi in enfiteusi o in feudo con prestazioni lievi.

GERMANI. E li volete punire per questo?

PAOLUCCI. Ma un altro motivo per cui sorse l'enfiteusi ecclesiastica fu quello che spinse molti proprietari di terre che erano soggette a tributi a sfuggire al pagamento degli stessi facendo passare quelle loro terre per terre ecclesiastiche!

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 APRILE 1949

Dunque, non fu sempre lecita l'origine delle enfiteusi ecclesiastiche — siate sinceri — e non potete negare che esse si collegavano e si confondevano col feudo e con le concessioni feudali.

Ed allora io vi pongo questa domanda: è concepibile che in una Repubblica fondata sul lavoro continui questa sopravvivenza, così anacronistica, del passato, della barbarie, del privilegio?

Io non vi dico: sopprimiamo senz'altro, oggi, le enfiteusi ecclesiastiche! Vi dico solo che esse dovrebbero scomparire gradatamente per la dignità della nostra Repubblica e dei nostri ordinamenti politici e sociali. Questi aumenti, invece, ad esse estesi, non fanno altro che dare linfa vitale a dei rami secchi, li rinsanguano, li fanno rifiorire, perché continuano a ferire ancora la civiltà e ad impedire il progresso!

Senza nessun preconcetto, dunque, per coerenza ad un principio, per amore di un principio, perché sparisca il privilegio, io vi dico: accogliete questo emendamento; avrete, in ogni caso, le benedizioni di migliaia e migliaia di redenti!

PRESIDENTE. L'onorevole Relatore ha facoltà di esprimere il parere della Commissione.

ROCCHETTI, Relatore per la maggioranza. Che i diritti antichi, aventi natura di prestazioni fondiari, abbiano in parte origine feudale è provato dalla storia; nessuno può smentirlo. Ma che le enfiteusi abbiano origine e carattere feudale, questa è affermazione puramente gratuita, destituita di qualsiasi fondamento storico.

Quelle tali enfiteusi, cui si richiamava l'onorevole Paolucci, e che vanno sotto il nome di enfiteusi appodiatizie, rappresentano un ricordo storico, che non dà più manifestazioni di sé. In ogni caso esse avevano per corrispettivo un riconoscimento puramente formale, ordinariamente di una lira o centesimi di lira, e non hanno importanza economica.

Le enfiteusi, comprese quelle ecclesiastiche, hanno contenuto puramente patrimoniale, rappresentando la concessione di terreni da parte della Chiesa ai lavoratori, senza prezzo alcuno, per fornire ad essi un mezzo di lavoro e di vita e assicurare all'ente ecclesiastico, con un canone fisso, ordinariamente modesto, un'entrata per le sue necessità.

D'altra parte, a me pare che lo spirito anticlericale, la cui taccia l'onorevole Paolucci vorrebbe allontanare da sé, abbia in realtà

impedito a quest'ultimo di vedere più profondamente nella questione, fino al punto da fargli omettere la considerazione che la norma da lui proposta finirebbe per incidere non sugli enti ecclesiastici, bensì sullo Stato stesso. Occorre ricordare che nella eversione dell'asse ecclesiastico, avutasi fra il 1856 ed il 1872, lo Stato ebbe a procedere con queste direttive: dichiarò di rispettare determinati enti, ai quali riconosceva una utilità effettiva nel governo della chiesa, e disconobbe, invece, la necessità di determinati altri enti, dei quali sopprime senz'altro l'organizzazione ed incamerò i beni. Gli enti rimasti sono quelli riconosciuti allora come vitali e necessari al governo della Chiesa; e lo Stato si è assunto l'obbligo di mantenerli a proprie spese quando essi non abbiano un patrimonio o non ne abbiano uno sufficiente.

La diminuzione delle entrate degli enti ecclesiastici, per la soppressione delle rendite enfiteutiche, aumentando il *deficit* dei loro bilanci, imporrebbe allo Stato l'aggravio di maggiori contribuzioni a titolo di congrua.

Per questi motivi l'emendamento Paolucci deve essere, a mio parere, respinto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Paolucci, testé letto.

(Non è approvato)

Passiamo all'articolo 5. Se ne dia lettura **SULLO, Segretario**, legge:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato)

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Chiedo alla Camera che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento del disegno di legge.

Se non vi sono osservazioni, così rimarrà stabilito.

(Così rimane stabilito)

Risultato della votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

« Concessione, da parte dello Stato, di un contributo di lire un miliardo ad integrazione

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 APRILE 1949

del fondo nazionale per il soccorso invernale, per l'anno finanziario 1948-49 » (391):

Presenti e votanti	310
Maggioranza	156
Voti favorevoli	280
Voti contrari	30

(La Camera approva).

« Modificazioni alle leggi in materia di imposta sulle concessioni e sulle donazioni » — (Approvato dal Senato) (411):

Presenti e votanti	310
Maggioranza	156
Voti favorevoli	243
Voti contrari	67

(La Camera approva).

« Concessione all'Ente per la distribuzione dei soccorsi in Italia (E.N.D.S.I.) di un contributo a carico dello Stato di lire 650 milioni » (392):

Presenti e votanti	310
Maggioranza	156
Voti favorevoli	240
Voti contrari	70

(La Camera approva).

Comunico altresì il risultato della votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge Scappini, Bonomi ed altri:

« Proroga dei contratti agrari di affitto di fondi rustici, mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione, nonché delle concessioni di terre incolte o mal coltivate » (345-365):

Presenti e votanti	310
Maggioranza	156
Voti favorevoli	265
Voti contrari	45

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Adonnino — Almirante — Amadeo Ezio — Ambrico — Ambrosini — Angelucci Mario — Angelucci Nicola — Arcaini — Arcangeli — Ariosto — Armosino — Audisio — Azzi. Babbi — Baglioni — Baldassari — Balduzzi — Barattolo — Barbina — Baresi — Bartole — Basile — Bavaro — Bellavista — Belloni — Bernardi — Bernardinetti — Bernieri — Bertinelli — Bertola — Bettinotti — Biagioni — Bianchi Bianca — Bianchini Laura — Biasutti — Bima — Bonomi — Bonta-

de Margherita — Bovetti — Brusasca — Bucciarelli Ducci — Bulloni — Burato.

Caccuri — Cagnasso — Calcagno — Calosso Umberto — Camposarcuno — Capacchione — Capalozza — Cappi — Capua — Carcaterra — Caroniti Filadelfio — Carpano Maglioli — Carratelli — Caserta — Casoni — Cassiani — Castelli Edgardo — Castelli Avolio Giuseppe — Ceconi — Cerabona — Cerauolo — Cessi — Chatrian — Chini Coccoli Irene — Chiostergi — Cimenti — Clerici — Clocchiatti — Codacci Pisanelli — Colasanto — Coli — Colitto — Colleoni — Concetti — Coppi Alessandro — Corbino — Cornia — Corona Giacomo — Corsanego — Cotani — Cotellessa — Cremaschi Carlo — Cremaschi Olindo — Cucchi.

Dal Pozzo — D'Ambrosio — D'Amico — De Caro Raffaele — De' Cocci — Del Bo — Delle Fave — Delli Castelli Filomena — De Maria — De Martino Alberto — De Martino Carmine — De Meo — De Michele — De Palma — De Vita — Diecidue — Dominedò — Donatini — Dossetti.

Ermini.

Fabriani — Facchin — Failla — Fanelli — Farinet — Farini — Fascetti — Fassina — Fazio Longo Rosa — Ferrandi — Ferrarese — Ferrario Celestino — Ferraris Emanuele — Ferreri — Fietta — Filosa — Firrao Giuseppe — Fora — Franceschini — Franzo — Fumagalli — Fuschini.

Garlato — Gasparoli — Gatto — Germani — Ghislandi — Giacchèro — Giolitti — Giordani — Giovannini — Girolami — Giuntoli Grazia — Gonella — Gorini — Grassi Giuseppe — Greco Paolo — Grifone — Grilli — Guariento — Guerrieri Filippo — Guggenberg — Guidi — Guidi Cingolani Angela Maria — Gullo. Helfer.

Imperiale — Improta — Iotti Leonilde.

La Malfa — La Marca — La Pira — Lazati — Lecciso — Liguori — Lizzadri — Lombardi Ruggero — Lombardi Colini Pia — Lombardini — Longhena — Longo — Longoni — Lozza — Lucifredi.

Maglietta — Magnani — Malagugini — Malvestiti — Marabini — Marazza — Marconi — Marotta — Martinelli — Martino Edoardo — Martino Gaetano — Marzarotto — Marzi Domenico — Massola — Mastino del Rio — Mattarella — Mattei — Matteotti Matteo — Mazza Crescenzo — Mazzali — Melloni Mario — Menotti — Merloni Raffaele — Miceli — Michelini — Mieville — Molinari — Momoli — Mondolfo — Montagnana — Monterisi — Montini — Morelli — Moro — Girolamo Lino — Mussini.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 APRILE 1949

Natali Ada — Negrari — Negri — Nenni
Pietro — Notarianni.

Pacati — Paganelli — Pagliuca — Palazzo — Pallenzona — Paolucci — Parente — Parri — Pastore — Pecoraro — Pella — Pelosi — Perlingieri — Pertusio — Pesenti Antonio — Petrilli — Petrone — Petrucci — Piasenti Paride — Piccioni — Pieraccini — Pierantozzi — Pirazzi Maffiola — Ponti — Pratolongo — Preti — Proia — Puccetti.

Quarello — Quintieri.

Rapelli — Reali — Reggio D'Acì — Repposi — Rescigno — Resta — Riccio Stefano — Riva — Rivera — Roberti — Rocchetti — Rodinò — Roselli — Roveda.

Sabatini — Saija — Sala — Salerno — Salizzoni — Sammartino — Sampietro Umberto — Santi — Sartor — Scaglia — Scalfaro — Schiratti — Scola — Scotti Alessandro — Sedati — Semeraro Gabriele — Semeraro Santo — Silipo — Simonini — Sodano — Spataro — Spiazzi — Stella — Storchi — Sullo.

Tambroni — Targetti — Tarozzi — Terranova Raffaele — Titomanlio Vittoria — Togliatti — Tomba — Tommasi — Tonengo — Torretta — Tosato — Tozzi Condivi — Tremelloni — Treves — Trimarchi — Troisi — Trulli Martino — Truzzi Ferdinando — Turdisco — Turco Vincenzo — Turnaturi.

Valandro Gigliola — Vetrone — Viale — Vicentini Rodolfo — Vigo — Visentin Angelo — Vocino.

Walter.

Zaccagnini Benigno — Zagari.

Sono in congedo:

Angelini — Artale — Avanzini.

Bersani — Bettiol Giuseppe.

Cappugi — Cara — Caronia — Chieffi —

Conci Elisabetta.

Dugoni.

Gennai Tonietti Erisia — Giammarco — Gotelli Angela — Greco Italo.

Jervolino Angelo Raffaele — Jervolino De Unterrichter Maria.

Lo Giudice.

Mannironi — Marengi — Mastino Gesumino — Maxia — Migliori — Monticelli — Mùrdaca.

Nasi — Nitti.

Pera — Perrone Capano — Pietrosanti — Pignatelli.

Russo Carlo.

Saggin — Spoleti.

Tupini.

Veronesi — Viola.

Zerbi.

Deferimento di un disegno di legge a Commissione speciale.

PRESIDENTE. Avendo la X Commissione formulato il voto che il disegno di legge: « Trasformazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta (362) » sia sottoposto alla stessa Commissione speciale, in sede legislativa, che esamina i due disegni di legge sulla stampa, opportunamente integrata con altri 12 membri della X Commissione, chiedo alla Camera se consente questa procedura.

Se non vi sono osservazioni così rimane stabilito.

(Così rimane stabilito).

Allora, chiamo a far parte della Commissione speciale anche i seguenti membri della X Commissione: Quarello, Faralli, Cavinato, Cerreti, Dami, Delle Fave, Fascetti, Lombardini, Manuel-Gismondi, Natòli Aldo, Vicentini, Pieraccini, Togni.

Deferimento di una proposta di legge di iniziativa parlamentare a Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che, nella riunione di stamane in sede normale, la X Commissione permanente, nell'approvare la proposta di legge dell'onorevole Lucifredi ed altri: « Provvedimenti a favore dei luoghi di cura, soggiorno e turismo », sulla quale la I Commissione permanente ha dato parere favorevole, ha espresso alla unanimità il voto di essere investita del provvedimento medesimo, in sede deliberante.

Se non vi sono osservazioni, così rimane stabilito.

(Così rimane stabilito).

Annuncio di proposte di legge di iniziativa parlamentare.

PRESIDENTE. Comunico che sono state presentate alla Presidenza due proposte di legge di iniziativa parlamentare:

dall'onorevole Semeraro Gabriele:

« Aumenti degli assegni di quiescenza ai ricevitori postali » (511):

dai deputati Lucifredi, Pertusio e Ferrario:

« Proroga del termine di validità dei biglietti ferroviari per i familiari dei membri del Parlamento » (512).

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 APRILE 1949

Avendo gli onorevoli proponenti dichiarato di rinunciare allo svolgimento, le due proposte saranno stampate, distribuite e inviate alle Commissioni competenti.

Per la seconda proposta di legge gli onorevoli proponenti hanno chiesto la procedura d'urgenza.

Pongo in votazione questa richiesta.

(È approvata).

Se non vi sono osservazioni, fisso in dieci giorni il termine per la presentazione della relazione.

(Così rimane stabilito).

Annunzio di interrogazioni e di interpellanze.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni e delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

SULLO, *Segretario*, legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici, per conoscere se non reputino necessario ed urgente, anche per la imminenza dell'Anno Santo, che chiamerà dall'estero dense correnti di visitatori e di turisti, che siano ultimati con rapidità i lavori di sistemazione e di restauro della facciata del Palazzo della Ragione di Fano, cospicuo e famoso monumento di architettura civile medioevale, con il completamento della torre angolare: lavori che, iniziati circa quattro anni or sono, hanno subito e subiscono interruzioni spesso non giustificate; è necessario ed urgente, altresì, che siano subito affrontati e condotti a termine i lavori di ripristino dell'interno del palazzo stesso, trasformato in teatro — il Teatro della Fortuna di Luigi Poletti — universalmente riconosciuto quale uno dei più belli d'Italia, che, colpito da bombe incendiarie anglo-americane e sconvolto dal crollo della sovrastante torre civica, fatta saltare con mine dai nazisti, trovasi ancora in uno stato di guasto deplorabile e minaccia irreparabile rovina.

« CAPALOZZA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per sapere quali sono state le ragioni che hanno indotto la questura di Modena a procedere, la notte del 27 aprile, nei comuni di Spilimberto, ad operazioni di rastrellamento con effettivi in pieno assetto di guerra, dotati di autoblinde, stazioni radio, terrorizzando la pacifica popolazione con per-

quisizioni di centinaia di case e fermi, senza discriminazione, di migliaia di cittadini senza giustificati motivi.

« CREMASCHI OLINDO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro delle finanze, per sapere se risponda a verità la notizia, pubblicata da alcuni giornali con un apposito comunicato, e divulgata anche dalla radio, che sono state concesse agevolazioni fiscali ai contribuenti di diversi comuni, danneggiati dalla guerra, delle provincie di Frosinone e di Latina; in caso affermativo, per sapere se e quando tali agevolazioni saranno estese ai contribuenti dei comuni d'Abruzzo pure martoriati dalla guerra.

« PAOLUCCI, CORBI, AMICONE, DONATI, SPALLONE, PERROTTI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'Alto Commissario per l'alimentazione e i Ministri dell'industria e commercio e dell'interno, per sapere:

1°) se il porto di Gallipoli è incluso tra i porti ammessi allo sbarco delle merci del piano E.R.P., e se, comunque, ritengano di riconoscere a quel porto il diritto a beneficiare della ripartizione dei traffici per il rifornimento della provincia di Lecce, suo naturale retroterra, e per soddisfare le legittime inderogabili esigenze delle maestranze portuali e di tutte le altre categorie di lavoratori, anche in considerazione che la città di Gallipoli vive quasi esclusivamente col traffico del porto;

2°) se ritengano di intervenire con urgenza per alleviare le gravi condizioni di quei lavoratori disoccupati.

« LECCISO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro dell'agricoltura e foreste e l'Alto Commissario per l'alimentazione, per conoscere se non ritengano opportuno ridurre il prezzo del pane, in conseguenza della flessione dei prezzi del grano (ora disceso a 7000-7500 lire a quintale) e della farina (attualmente intorno a 9500 lire).

« TONENGO, SAIJA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri, per conoscere se sia vero quanto la stampa ha affermato e cioè che i forestieri giunti a Roma per la Pasqua — calcolati nel numero di ventimila — non abbiano potuto trovare ospita-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 APRILE 1949

lità nella attuale consistenza ricettiva alberghiera della Capitale, talché una notevole parte di essi abbia dovuto alloggiarsi in alberghi dei centri vicini; e quali provvedimenti intenda adottare per fronteggiare i prevedibili maggiori afflussi di turisti per il prossimo futuro.

« DE MARTINO CARMINE, PACATI, TROISI, DE PALMA, TOZZI CONDIVI, LOMBARDI COLINI PIA, GIORDANI, CORSANEGO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro di grazia e giustizia, per conoscere se in occasione della prossima istituzione del gruppo A nelle cancellerie giudiziarie, non creda opportuno di inquadrare in tale gruppo, in via transitoria, tutti i cancellieri laureati, a prescindere dal grado rivestito all'atto della entrata in vigore della legge. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

« MARTINO GAETANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere:

1°) in qual modo intende tutelare il nostro patrimonio olivicolo, già compromesso durante la guerra, per le devastazioni delle truppe occupanti, e adesso minacciato nella sua entità per la grave crisi che incombe sul mercato dell'olio, e la conseguente convenienza ad abbattere le piante per favorire altre coltivazioni;

2°) in qual modo e con quali provvedimenti intende incoraggiare il perfezionamento tecnico della produzione olearia, allo scopo di conseguire, attraverso un più alto rendimento unitario, una riduzione dei costi medi, che consenta di sostenere la concorrenza con gli oli di semi. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

« TROISI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri dell'industria e commercio e della agricoltura e foreste, per sapere se non ritengano urgente ripristinare in pieno la osservanza delle norme che regolano il commercio degli oli commestibili miscelati e reprimere severamente le frodi che si commettono in tale settore, sia per tutelare i consumatori, sia per garantire i produttori di olio d'oliva. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

« TROISI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del commercio con l'estero, per conoscere:

1°) se non ritenga necessario ed urgente stabilire il divieto d'importazione di oli di semi, revocando anche le licenze concesse negli ultimi due mesi e non ancora utilizzate, in considerazione della grave crisi che minaccia il mercato interno dell'olio di oliva con ripercussioni vaste nella economia di intere regioni, fra cui la Puglia, e nella capacità di acquisto degli agricoltori meridionali, già colpiti dal tracollo dei prezzi di altri prodotti (vino, mandorle, ortofrutticoli);

2°) se non ritenga vantaggioso all'interesse collettivo disciplinare la importazione anche dei semi oleosi, in rapporto al fabbisogno di grassi del mercato interno;

3°) se ed in qual modo intende favorire la esportazione di olio d'oliva con particolare riguardo agli oli tipici, pregiati per il basso grado di acidità ed altri caratteri organolettici, al punto da essere ricercati anche come medicinali (ad esempio, l'olio di Bitonto, provincia di Bari). *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

« TROISI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, per sapere se possa intervenire presso la Scuola infermiere « Villa Verde » in Bologna, affinché a detta scuola, che finora accoglie soltanto allieve religiose, siano ammesse anche allieve laiche. *(Gli interroganti chiedono la risposta scritta)*.

« CUCCHI, MARABINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici e l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, per conoscere — data l'enorme distanza che separa taluni comuni della provincia di Matera dal capoluogo e considerato che l'unico ospedale attualmente ivi esistente non offre agevole assistenza ambulatoria ed ospedaliera — se non ritengano opportuno ed urgente di istituire nei comuni di Stigliano, Grassano, Montalbano Jonico, dei centri di assistenza poliambulatoria. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

« AMBRICO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti, per conoscere i motivi che, a 4 anni dalla fine della guerra, impediscono la ricostruzione del

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 APRILE 1949

cavalcavia distrutto dagli eventi bellici nel comune di Ceccano (Frosinone), già da tempo finanziato, progettato e reiterate volte sollecitato. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« FANELLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per conoscere se è noto al suo Ministero lo stato di abbandono delle scuole elementari del comune di Campoli Appennino (provincia di Frosinone), e quali provvedimenti intenda adottare per sopperire a tale insostenibile situazione. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« FANELLI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere se non ritenga rispondente ad equità che le insegnanti di materie tecniche femminili nelle scuole secondarie di avviamento professionale, munite di diploma di abilitazione conseguito a seguito di concorso-esame di Stato ed in servizio ininterrotto da oltre 8 anni, con qualifica « ottimo », vengano sistemate in ruolo, istituendo le relative cattedre di insegnamento; o, quanto meno, non ritenga di indire i relativi concorsi per titoli, cui possano partecipare tutte le insegnanti abilitate, con almeno 8 anni di servizio scolastico e con la qualifica summenzionata, sanando così la posizione pregiudizievole di una limitata categoria di insegnanti, che hanno dato prove di competenza specifica e di esperienza didattica. (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).

« SAMMARTINO, DELLI CASTELLI FILOMENA, TITOMANLIO VITTORIA, DE MEO, AMBRICO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri dell'interno, degli affari esteri e del tesoro, per sapere se, in considerazione del gravissimo stato di disagio nel quale si trovano i profughi, non ritengano necessario ed equo:

1°) prorogare, almeno sino a dicembre 1949, le provvidenze emanate in loro favore;

2°) agevolare le richieste di rimpatrio dei profughi dalla Grecia o, quanto meno, facilitare la loro emigrazione in altri Paesi;

3°) disporre per un congruo acconto dei risarcimenti di danni di guerra subiti dai profughi dalla Grecia. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« TROISI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere quali provvedimenti urgenti intenda adottare per dare, alla prefettura di Frosinone, la possibilità di rifornire di acqua potabile quei comuni che versano in condizione di grave disagio a causa della lunga siccità. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« FANELLI ».

« I sottoscritti chiedono d'interpellare il Ministro dell'interno e l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, per sapere le ragioni che hanno determinato il Consiglio di amministrazione dell'ospedale San Martino di Genova a rassegnare le dimissioni, ed ove riconoscano tali dimissioni motivate da impellenti ragioni finanziarie, chiedono se non creda il Governo di intervenire con soluzioni radicali nel problema indifferibile dell'assistenza ospedaliera.

« LONGHENA, CORNIA ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere se non ritengano opportuno, per un motivo di vera giustizia, avviare verso la libertà il commercio dei cereali e quindi rendere l'ammasso del grano nella campagna 1948-49, non obbligatorio, ma volontario, ad un prezzo remunerativo che si aggiri sulle 7000 lire al quintale.

« TONENGO, SAIJA ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testé lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai Ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

Così pure le interpellanze saranno iscritte all'ordine del giorno, qualora i Ministri interessati non vi si oppongano nel termine regolamentare.

DE MARTINO CARMINE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE MARTINO CARMINE. Insieme ad altri onorevoli colleghi ho presentato una interrogazione sulla consistenza ricettiva alberghiera della Capitale. Chiedo che il Governo ne riconosca l'urgenza.

PRESIDENTE. Onorevole De Martino, non sono in grado di darle una risposta. Martedì le dirò qualcosa.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 APRILE 1949

DE MARTINO CARMINE. Ieri mi fu promesso che oggi mi si sarebbe comunicata la data per la risposta all'interrogazione.

PRESIDENTE. Onorevole De Martino la sua osservazione è giustissima. Debbo però farle osservare che non sono in grado di interpellare nemmeno i Sottosegretari, nessuno dei quali è presente oggi. Comunque, martedì io mi farò parte diligente.

La seduta termina alle 20,20.

*Ordine del giorno per la seduta di martedì
3 maggio 1949.*

Alle ore 16:

1. — Interrogazioni.
2. — Svolgimento di interpellanze.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI
Dott. ALBERTO GIUGANINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI